



RUNDSCHREIBEN
CIRCOLARE

DAS GLÜCKSSPIEL
IL GIOCO D'AZZARDO

AUTOR DR. ALOIS BRUNNER

AUTONOME PROVINZ BOZEN PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
VERWALTUNGSPOLIZEI POLIZIA AMMINISTRATIVA



Rundschreiben
des
Landeshauptmanns

Nr. 1
vom 25.08.2004

Circolare
del
Presidente della Provincia

no. 1
del 25.08.2004

Vorwort

Presentazione

Vorliegendes Rundschreiben gibt eine Übersicht vonLa presente circolare è il riassunto di leggi che Gesetzen, welche die Preis- unddisciplinano i concorsi a premio, le operazioni a Leistungswettbewerbe, die Wettspiele, die lokalenpremio, i giochi di scommessa, le manifestazioni di Glückspiele und den Gebrauch von Spielgerätenorte locali, l'uso degli apparecchi da gioco. Tali regeln. Diese Gesetze waren bereits Gegenstand desleggi erano già oggetto della circolare del Rundschreibens des Landeshauptmanns vomPresidente della Provincia 24.2.2003. 24.2.2003.

Essendo sopravvenute alcune modifiche legislative, Nachdem einige Gesetzesänderungen eingetretenè divenuto necessario aggiornare la predetta sind, war es notwendig, genanntes Rundschreiben zucircolare. Con l'occasione è stata corredata di alcuni erneuern. Gleichzeitig ist es ergänzt wordenchiarimenti in risposta a quesiti posti nel corso di bezüglich auf Fragen, welche sich bei derapplicazione della normativa in oggetto. Anwendung der betreffenden Gesetze gestellt haben.

Circolare e moduli sono scaricabili dal **sito** Rundschreiben und Formulare sind **im InternetInternet** **unter** <http://www.provincia.bz.it/presidenza/0104/> http://www.provinz.bz.it/praesidium/0104/index_i.asp . I moduli non devono essere [index_d.asp](http://www.provinz.bz.it/praesidium/0104/index_d.asp) abrufbar. Die Formulare dürfen wederdiscrezionalmente modificati né nel testo, né nella im Text noch in der Gestaltung willkürlich geändertconfigurazione. werden.

Der Verfasser – L'autore
Alois Brunner

Inhaltsverzeichnis	<i>Seite – pag.</i>	Indice
ABSCHNITT I		TITOLO I
Gewinnspiele	5	Manifestazioni a premio
Preiswettbewerbe	5	Concorsi a premio
Leistungswettbewerbe	5	Operazioni a premio
Veranstalter	6	Promotori
Meldung der Veranstaltung	6	Comunicazione della manifestazione
Spielreglement	6	Regolamento di gioco
Kaution	7	Cauzione
Verbotene Gewinnspiele	9	Manifestazioni a premio vietate
Sanktionen	9	Sanzioni
ABSCHNITT II		TITOLO II
Lokale Glücksspiele	10	Manifestazioni di sorte locali
Veranstalter	10	Promotori
Lotterie	10	Lotteria
Tombola	11	Tombola
Glückstopf oder Benefizbank	11	Pesca o banco di beneficenza
Preise	12	Premi
Mitteilung der Veranstaltung	12	Comunicazione della manifestazione
Aufsicht	14	Vigilanza
Sanktionen	15	Sanzioni
Steuern	16	Tributi
ABSCHNITT III		TITOLO III
Wettspiele	18	Giochi di scommessa
ABSCHNITT IV		TITOLO IV
Spielgeräte	20	Apparecchi da gioco
Artikel 110 E.T.G.Ö.S.	21	Articolo 110 T.U.L.P.S.
Steuern	28	Imposte
ANHANG		APPENDICE
Zusammenfassung	30>35	Sintesi
D.LH. – Spielverbote	doc. 36	D.P.P. – Divieto di giochi
Tabelle der verbotenen Spiele	doc. 37	Tabella dei giochi proibiti
Formulare	doc. 38>46	Moduli

ABSCHNITT I**TITOLO I****GEWINNSPIELE**

Das D.P.R. vom 26.10.2001, Nr. 430, regelt die Preis- und Leistungswettbewerbe sowie die lokalen Gewinnspiele.

Gewinnspiele sind Werbeveranstaltungen, die sich in Preis- oder Leistungswettbewerbe unterscheiden, wobei die Sieger entweder durch das Los oder aufgrund einer persönlichen Leistung ermittelt werden.

Beide Wettbewerbe sind darauf ausgerichtet, ein gewisses Produkt oder eine Dienstleistung bekannt zu machen und gelten daher als marktfördernde Maßnahmen.

Privatrechtlich handelt es sich hierbei um ein einseitiges Versprechen gemäß Art. 1987 – 1991 des Zivilgesetzbuches, das für die Spielbeteiligten unverbindlich ist.

Die Teilnahme am Gewinnspiel muss kostenlos sein, außer den Post- und Telefongebühren für die Anmeldung zum Gewinnspiel.

A. DER PREISWETTBEWERB

In Preiswettbewerben werden die Sieger folgendermaßen ermittelt:

- a) durch das Los;
- b) durch einen Mechanismus, anhand dessen der Sieger allein durch den Zufall ermittelt wird;
- c) aufgrund der Geschicklichkeit oder Fähigkeit der Teilnehmer am Wettbewerb im Beurteilen oder Vorhersehen des Ausgangs von Sport- oder Kulturveranstaltungen, in der Beantwortung von Quizfragen, in Projektwettbewerben u.a.m., deren Beurteilung dritten Personen oder einer Jury überlassen ist;
- d) aufgrund der Geschicklichkeit und Fähigkeit der Spielbeteiligten, welche als Erste die mit Reglement festgelegten Wettbewerbsbedingungen erfüllen.

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Il D.P.R. 26.10.2001, n. 430 disciplina le manifestazioni a premio nonché le manifestazioni di sorte locali.

Le manifestazioni a premio hanno scopo pubblicitario e possono consistere in concorsi od in operazioni a premio, in cui i vincitori vengono individuati per estrazione o per merito personale dei concorrenti.

Ambedue i concorsi mirano a pubblicizzare un prodotto od una prestazione di servizio e sono considerati, quindi, promozioni per incentivare il commercio.

In diritto privato trattasi di promesse unilaterali di cui agli artt. 1987 – 1991 del Codice civile, pertanto non vincolanti per i partecipanti al gioco.

La partecipazione al concorso dev'essere gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche ai fini della partecipazione stessa.

A. IL CONCORSO A PREMIO

Nei concorsi a premio, l'attribuzione dei premi è fatta dipendere:

- a) dalla sorte;
- b) da qualsiasi congegno che consenta di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore;
- c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive o culturali, a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori, la cui valutazione è riservata a terzi o a una giuria incaricata;
- d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di realizzare per primi le condizioni stabilite dal regolamento.

B. DER LEISTUNGSWETTBEWERB

In Leistungswettbewerben wird mit einem Preis ausgezeichnet, wer in der Lage ist, eine gewisse Ware oder ein bestimmtes Kontingent an Waren oder eine besondere Dienstleistung zu vermarkten.

Der Leistungswettbewerb kann auch darin bestehen, dem Kunden eine andere Ware oder Dienstleistung zu einem verminderten Preis als Prämie anzubieten, sofern sie den Erwerb einer vorher bestimmten Menge von Verkaufsprüben sowie eigene Erstehungskosten von maximal 75% des Handelswertes des Produkts oder der Dienstleistung nachweisen.

Veranstalter

Veranstalter von Preis- und Leistungswettbewerben können sein: Produktions-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen sowie eine Gruppe von Handelsunternehmen, die zu Konsortien, Gesellschaften oder Genossenschaften zusammengeschlossen sind.

Genannte Veranstalter können Werbeagenturen oder Fachleute beauftragen, diese in allen Handlungen bei der Veranstaltung zu vertreten.

Meldung des Preiswettbewerbes

Der Veranstalter eines Preiswettbewerbes muss anhand eines vom Ministerium für das Produktionsgewerbe bereitgestellten Vordruckes diesem die Veranstaltung melden. Die Formulare sind bei den Handelskammern erhältlich.

Nicht gemeldet werden müssen die Leistungswettbewerbe. Anstatt der Meldung muss das Reglement am Geschäftssitz des Veranstalters für die gesamte Dauer des Wettbewerbs und für die nachfolgenden zwölf Monate aufbewahrt werden.

Obgenanntes Ministerium überwacht die nationalen Wettbewerbe und verhängt gegebenenfalls die Sanktionen.

Spielreglement

B. L'OPERAZIONE A PREMIO

Nelle operazioni a premio sono designati vincitori coloro che sono in grado di commercializzare un determinato prodotto o una determinata quantità di prodotti od una determinata prestazione di servizio.

Sono considerate operazioni a premio anche le manifestazioni, nelle quali all'acquirente viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove d'acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non dev'essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o del servizio.

Promotori

Promotori di concorsi e di operazioni a premio possono essere: le imprese produttrici o commerciali, fornitrici di beni o di servizi nonché le organizzazioni rappresentative di imprese costituite sotto forma di consorzi o di società, anche cooperative.

I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli nell'adempimento di tutte le attività relative alla manifestazione a premio.

Comunicazione del concorso a premio

Il promotore che svolge un concorso a premio deve darne comunicazione al Ministero delle attività produttive, utilizzando il prestampato da esso predisposto. I prestampati sono disponibili presso le Camere di Commercio.

Non dev'essere comunicata l'operazione a premio. In luogo della comunicazione è fatto obbligo di conservare il regolamento presso la sede della ditta promotrice per tutta la durata del concorso e per i dodici mesi successivi alla conclusione del concorso.

Il Ministero delle attività produttive esercita il controllo sui concorsi nazionali e, se del caso, infligge le sanzioni.

Regolamento di gioco

Für Leistungswettbewerbe oder für Preiswettbewerbe muss ein Reglement mit folgenden Angaben erstellt werden:

- a) der Veranstalter,
- b) die Dauer, die territorialen Grenzen und die Spielweise,
- c) die Art und der Richtwert der Spielpreise und der Zeitpunkt der Preisübergabe,
- d) die Namhaftmachung des gemeinnützigen Vereins, dem die nicht abgeholt oder vergebenen Preise zugesprochen werden,
- e) der Hinweis, dass jedermann ins Reglement Einsicht nehmen kann.

Preise

Die Preise in Gewinnspielen können sein: Sachpreise, Dienstleistungen, Preisabschläge, Lottoscheine, Scheine der Staatslotterie, Legitimationsurkunden (Art. 2002 ZGB), die für den Handel bewertbar sind. Die Preise unterliegen der MwSt. oder der entsprechenden Ersatzsteuer.

Verboten sind: Bargeld, Aktien und sonstige Wertpapiere, Gesellschaftsanteile, Investmentfonds und Polizzen von Lebensversicherungen.

Dauer des Gewinnspiels

Preiswettbewerbe müssen innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, Leistungswettbewerbe innerhalb von 5 Jahren. Die Preise müssen innerhalb von 6 Monaten nach Spielende dem Gewinner überreicht werden.

Preiszusprache

Die Preiszusprache erfolgt in Anwesenheit eines Notars oder einer von der Handelskammer namhaft gemachten Person oder eines Stellvertreters. Die Spesen gehen zu Lasten des Veranstalters.

Kaution

Um das Preisversprechen abzusichern, muss der Veranstalter eine Sicherheitsleistung erbringen und zwar:

Per lo svolgimento di concorsi od operazioni a premio dev'essere redatto un regolamento di gioco contenente i seguenti dati:

- a) il promotore,
- b) la durata, l'ambito territoriale e le modalità di gioco,
- c) la natura e il valore indicativo dei premi nonché il termine per la consegna degli stessi,
- d) la nomina dell'organizzazione di utilità sociale beneficiaria, alla quale saranno attribuiti i premi non ritirati o assegnati,
- e) la facoltà di chi vi abbia interesse di prendere in visione il regolamento.

Premi

I premi messi in palio possono essere beni o servizi, sconti di prezzo, giocate del lotto, biglietti delle lotterie nazionali, documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.) suscettibili di valutazione economica. I premi sono assoggettati all'IVA o alla relativa imposta sostitutiva.

Sono vietati i premi: il denaro, i titoli azionari, i titoli di credito, le quote di capitale societario, i fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita.

Durata della manifestazione

I concorsi a premio devono concludersi entro un anno, le operazioni a premio entro 5 anni. I premi messi in palio sono consegnati ai vincitori entro 6 mesi dalla conclusione del concorso.

Assegnazione dei premi

L'assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico del promotore, alla presenza di un notaio o della persona designata dalla Camera di Commercio o di un suo delegato.

Cauzione

Al fine di garantire la corresponsione dei premi, il promotore deve prestare cauzione in misura pari:

- a) in Preiswettbewerben mit einer Kautionsentsprechung dem Gesamtwert der Preise,
- b) in Leistungswettbewerben mit einer Kautionsentsprechung 20% des Gesamtwertes der verfügbaren Preise.

Sollte es nicht möglich sein, den Gesamtwert der Preise zu ermitteln, wird dieser an den Ergebnissen von vorausgegangenen, ähnlichen Veranstaltungen gemessen.

Die Kautions wird zu Gunsten des Ministeriums für das Produktionsgewerbe hinterlegt und wird im Falle des Preiswettbewerbs innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Veranstaltung freigegeben, in Leistungswettbewerben nach Ablauf von zwölf Monaten.

In Leistungswettbewerben kann auf die Kautions verzichtet werden, wenn der Preis sofort nach Erwerb der Ware oder Dienstleistung überreicht wird.

Die Kautions wird vom Ministerium einbehalten, wenn Unregelmäßigkeiten in der Preisverteilung festgestellt werden.

Kontrolle

Der Notar oder wer an seiner statt überprüft die Hinterlegung der Kautions, die Echtheit der Unterschriften und die Übergabe der Preise.

Ausnahmen

Nicht als Preis- oder Leistungswettbewerbe gelten:

- a) Wettbewerbe für die Erstellung von literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken oder jene, welche die Prämierung von Marktstudien vorsehen, bei denen der Preis als Entschädigung der Projektstudie gilt;
- b) Gewinnspiele am Sitz von Radio- oder Fernsehstationen, wobei die Preise den anwesenden Spielbeteiligten vorbehalten sind;
- c) Leistungswettbewerbe, wobei der Preis in einem Preisnachlass auf die Ware oder Dienstleistung besteht, sofern der Rabatt nicht zum Zwecke der Werbung für das

- a) al valore complessivo dei premi promessi in caso di concorsi a premio;
- b) al 20 per cento del valore complessivo dei premi promessi in caso di operazioni a premio.

Nei casi in cui non sia possibile stabilire il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso sarà determinato, in via presuntiva, sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni.

La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed è svincolata: nel caso del concorso a premio, entro sei mesi dalla conclusione della manifestazione, nella operazione a premio, trascorsi dodici mesi dalla conclusione della manifestazione.

La cauzione non è prestata per l'operazione a premio, qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promosso.

La cauzione è incamerata dal Ministero, se vengono riscontrate irregolarità nell'assegnazione dei premi.

Controllo

Il notaio od altro incaricato verifica la prestazione della cauzione, attesta l'autenticità delle firme e la consegna dei premi.

Esclusioni

Non si considerano concorsi od operazioni a premio:

- a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera;
- b) le manifestazioni svoltesi presso le sedi di emittenti radiotelevisive, dove i premi sono riservati alle persone presenti al concorso;
- c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi, a

Angebot gewährt wird;

- d) Gewinnspiele, wobei die Sachpreise nur geringen Handelswert haben, vorausgesetzt, dass der Gewinn nicht in irgendwelcher Weise mit der Art oder dem Umfang der verkauften Ware zusammenhängt;
- e) Gewinnspiele, wobei die Preise öffentlichen Körperschaften oder Organisationen zugute kommen, welche ausschließlich sozialen oder wohltätigen Zwecken dienen.

Verbotene Gewinnspiele

Die Gewinnspiele sind verboten, wenn:

- a) die angewandte Technik in Preis- und Leistungswettbewerben die absolute Zuverlässigkeit und die Chancengleichheit der Spieler nicht gewährleistet, indem der Veranstalter oder sonst wer die Siegerwahl beeinflussen kann oder die Teilnahme am Spiel illusorisch macht;
- b) das Staatsmonopol auf Spiele und Wetten ausgehöhlt wird;
- c) Wettbewerbs- und Marktverzerrungen hinsichtlich des Gemeinschaftsrechts auftreten;
- d) das Spiel Mittel zum Zweck wird, Werbung für Waren zu machen, für welche diese verboten ist.

Sanktionen

Außer den von Art. 718 – 723 StGB vorgesehenen Strafen sieht Art. 124 des kgl. G.D. vom 19. Oktober 1938, Nr. 1933, die nachstehenden Verwaltungsstrafen vor. Sie werden nach dem Verfahren gemäß Gesetz vom 24. November 1981, Nr. 689, vom Ministerium für das Produktionsgewerbe verhängt.

Tatbestände

1. Abhaltung von verbotenen Gewinnspielen: ein- bis dreifache Mehrwertsteuer und jedenfalls nicht weniger als 2.582 Euro.
2. Abhaltung von nicht gemeldeten Preis-

bedingung, dass die Sanktionen nicht als einzige Bedingung für die Gewährung des Angebots gelten; die Sanktionen sind nicht als einzige Bedingung für die Gewährung des Angebots zu verstehen;

- d) le manifestazioni con premi costituiti da oggetti di minimo valore, semprché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite, alle quali le offerte stesse sono collegate;
- e) le manifestazioni, nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

Manifestazioni vietate

Sono vietate le manifestazioni a premio, se:

- a) il meccanismo dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisca la pubblica fede e la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in quanto consenta al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure renda illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
- b) vi sia elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse;
- c) vi sia turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
- d) vi sia lo scopo di fare pubblicità a un prodotto, per il quale è vietata la pubblicità.

Sanzioni

Oltre alle sanzioni di cui agli artt. 718 – 723 del Codice penale, il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 124 prevede sanzioni amministrative riportate in seguito. Sono irrogate dal Ministero delle attività produttive secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fattispecie


1. Effettuazione di manifestazioni a premio vietate: da 1 a 3 volte l'ammontare dell'IVA, comunque un importo non inferiore a 2.582 €.
2. Effettuazione di concorso a premio senza

wettbewerben: 2.065 bis 10.329 Euro. Für die verspätete Meldung ist die Geldstrafe um 50% reduziert.

3. Abhaltung eines von der Meldung abweichenden Preiswettbewerbes: 1.032 bis 5.164 Euro.

previa comunicazione: da 2.065 a 10.329 Euro. La sanzione è ridotta al 50%, in caso di comunicazione tardiva.

3. Effettuazione di concorso a premio difforme dalla comunicazione: da 1.032 a 5.164 Euro.



LOKALE GLÜCKSSPIELE

Lokale Glücksspiele sind: die Lotterie, die Tombola, der Glückstopf oder die Benefizbank.

Veranstalter

Lokale Glücksspiele dürfen veranstaltet werden von:

- a) juristischen Personen sowie von Vereinigungen und Komitees (darunter fallen auch die Schulklassen), die von Art. 14 und folgende des Zivilgesetzbuches geregelt sind und im Sinne des Voluntariatsgesetzes vom 11. August 1991, Nr. 266, keine Gewinnabsichten verfolgen, sondern ausschließlich der Fürsorge, Kultur, Freizeit oder dem Sport dienen;
- b) gemeinnützigen Vereinigungen gemäß Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. Dezember 1997, Nr. 460 (O.N.L.U.S.), sofern die Veranstaltung zur Finanzierung der Vereinstätigkeit gilt.

A. LOTTERIE

Die Lotterie besteht im Verkauf von Scheinen, die einem Matrizenblock abgetrennt werden und gemäß Reihenfolge der Ziehung einen oder mehrere Preise gewinnen macht.

Der Verkauf der Lotteriescheine ist auf die Provinz des Veranstaltungsortes beschränkt.

Die zum Verkauf angebotenen Lotteriescheine dürfen den Gesamtbetrag von 51.645,69 Euro nicht überschreiten. Die Scheine sind mit Serie und fortlaufender Nummer gekennzeichnet. Sie müssen nicht vidimiert sein.

Dokumente**MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI**

Sono manifestazioni di sorte locali: la lotteria, la tombola, la pesca o il banco di beneficenza.

Promotori

Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse da:

- a) enti morali nonché da associazioni e comitati (rientra in tale categoria anche la classe scolastica), disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile che non hanno, ai sensi della legge 11.8.1991, n. 266, fini di lucro, ma solo scopo assistenziale, culturale, ricreativo o sportivo;
- b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997, n. 460 (O.N.L.U.S.), quando dette manifestazioni siano necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

A. LOTTERIA

Per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.

La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, sede della manifestazione.

L'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, non deve superare la somma di 51.645,69 Euro. I biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva. Non devono essere vidimati.

Documentazione

Folgende Dokumente sind erforderlich:

Meldeformular, Spielreglement, in welchem Preis und Anzahl der Scheine, Ausstellungsort und Auflistung der Preise, Ort und Zeit der Verlosung sowie der Überreichung der Preise anzugeben sind.

B. TOMBOLA

Die Tombola besteht in der Ziehung von Nummern, die von 1 bis 90 der Spielkarte entsprechen. Die Karten sind mit Serie und fortlaufender Nummer gekennzeichnet. Zur Siegeskarte wird, welche als erste mit den gezogenen Nummern übereinstimmt.

Es kann zwar eine unbeschränkte Anzahl von Karten verkauft werden, aber der Gesamtwert der Preise darf den Betrag von 12.911,42 Euro nicht überschreiten.

Der Verkauf der Spielkarten ist auf das Gemeindegebiet des Veranstaltungsortes sowie auf dessen angrenzende Gemeinden beschränkt.

Dokumente

Folgende Dokumente sind erforderlich:

Meldeformular, Spielreglement mit Auflistung der Sachpreise und Kaufpreis der Spielkarte, Bestätigung über die hinterlegte Kautions.

Kautions

Beim Tombolaspiel (nicht bei Lotterie und Glückstopf !) muss eine Kautions zu Gunsten der Gemeinde hinterlegt werden, die dem Gesamtwert der Preise entspricht.

C. Glückstopf oder Benefizbank

Der Glückstopf oder die Benefizbank besteht im Verkauf von Losen, die nicht, wie der Lotterieschein, mit einer Matrize gekennzeichnet sind. Eine bestimmte Anzahl von Losen müssen Preistreffer sein.

Der Ertrag aus dem Verkauf der Lose darf die Summe von 51.645,69 Euro nicht überschrei-

È prescritta la seguente documentazione:

modulo di comunicazione e regolamento di gioco, in cui sono indicati prezzo e numero di biglietti, luogo di esposizione e descrizione dei premi, luogo ed orario per l'estrazione e la consegna dei premi.

B. TOMBOLA

Per tombola si intende l'estrazione di numeri da 1 a 90, contrassegnati nella cartella portante la serie ed il numero progressivo. Vince la cartella che corrisponde per prima all'estrazione dei numeri.

Il numero delle cartelle che si possono emettere non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare la somma di 12.911,42 Euro.

La vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune, nel quale la tombola si estrae ed ai Comuni limitrofi.

Documentazione

È prescritta la seguente documentazione:

il modulo di comunicazione, il regolamento di gioco, l'enumerazione dei premi, l'indicazione del prezzo della cartella, l'attestazione della cauzione prestata.

Cauzione

Per la tombola (non per la lotteria e la pesca!) dev'essere prestata a favore del Comune una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi.

C. Pesca o banco di beneficenza

La pesca o banco di beneficenza consiste nella vendita di biglietti che non sono contrassegnati da una matrice, come il biglietto della lotteria. Un determinato numero di biglietti è abbinato ai premi in palio.

Il ricavato della vendita dei biglietti non deve eccedere la somma di 51.645,69 Euro. La

ten. Der Verkauf der Lose ist auf das Gemeindegebiet der Veranstaltung beschränkt.

Die einzige erforderliche Unterlage ist das Meldeformular.

Preise

Die Preise aus Lotterie, Glückstopf oder Benefizbank dürfen nicht in Geld, öffentlichen oder privaten Schuldscheinen, Wertpapieren oder Edelmetall in Barren bestehen, sondern in Dienstleistungen oder beweglichen Gütern.

Der Verkauf von Losen oder Tombolakarten mittels Glücksrad oder ähnlicher Vorrichtungen ist verboten.

Meldung der Veranstaltung

Der gesetzliche Vertreter des Vereins muss die Veranstaltung mindestens 30 Tage vorher dem Präfekten* sowie dem Bürgermeister melden.

* In den Autonomen Provinzen Bozen und Trient sind gemäß Art. 20 des Sonderstatuts anstelle des Präfekten die Landeshauptleute für die öffentlichen Veranstaltungen zuständig. Die Verwaltungspolizei des Landes teilt die Maßnahmen an den Polizeidirektor mit (D.P.R. 686/73).

Der Bürgermeister stellt eine Empfangsbestätigung aus, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für die Veranstaltung zutreffen. Genannte Bestätigung ist zwar vom Gesetz nicht vorgeschrieben, aber zweckmäßig, weil sie dem Veranstalter bestätigt, das Glücksspiel ordnungsgemäß gemeldet zu haben. Deren Verweigerung würde bedeuten, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Veranstaltung fehlten.

Mit dem Finanzgesetz vom 24. November 2003, Nr. 326, Art. 39, Abs. 13-quinquies, ist die Vorschrift eingeführt worden, dass die Veranstaltungen von lokalen Glücksspielen (Lotterie, Tombola, Glückstopf), noch bevor sie der Gemeinde gemeldet werden, zunächst an die Autonome Monopolverwaltung des

verkauf der Lose ist auf das Gemeindegebiet der Veranstaltung beschränkt.

Die einzige erforderliche Unterlage ist das Meldeformular.

Premi

I premi delle manifestazioni di lotteria o di pesca o banco di beneficenza non possono consistere in denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari o metalli preziosi in verghe, ma solo in servizi o beni mobili.

È vietata la vendita di biglietti e di cartelle a mezzo di ruote della fortuna o simili.

Comunicazione della manifestazione

I rappresentanti legali degli enti organizzatori della manifestazione ne danno comunicazione almeno 30 giorni prima al Prefetto* e al Sindaco.

* Nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, a norma dell'art. 20 dello Statuto speciale, la competenza del Prefetto in materia di pubblici spettacoli è demandata ai Presidenti delle Province. La Polizia Amministrativa della Provincia comunica i provvedimenti al Questore (D.P.R. 686/73).

Il Sindaco rilascia ricevuta di consegna, verificata la sussistenza dei requisiti di legge per la manifestazione. Il rilascio di detto documento, ancorché non prescritto dalla legge, risulta opportuno, in quanto dà conferma dell'avvenuta denuncia della manifestazione di sorte locale. Viceversa, il diniego del rilascio dello stesso significherebbe il difetto di requisiti di legge richiesti per lo svolgimento della manifestazione.

Con la legge finanziaria 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 13-quinquies, è stato introdotto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – Ispettorato Compartimentale di Trento, ancor prima che al Comune, le manifestazioni di sorte locali (lotteria,

Staates – Außenstelle Trient – gemeldet werden müssen.

Genannte Verwaltung stellt daraufhin die Unbedenklichkeitserklärung aus oder verweigert diese, wenn eine der gesetzlichen Voraussetzungen für die Abhaltung der Veranstaltung fehlen sollte. Würde die Monopolverwaltung innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Meldung weder die Unbedenklichkeitserklärung ausstellen, noch die Ablehnung mitteilen, gilt die Unbedenklichkeitserklärung von Gesetzeswegen als gegeben.

Erst nach Ablauf der 30 Tage kann das Glückspiel an Gemeinde und Land gemeldet werden. Für diese bleibt nach wie vor die Verpflichtung aufrecht, die Voraussetzungen für die Durchführung der Veranstaltung zu prüfen und zwar in der Frist von 30 Tagen, sodass die Meldung an die Gemeinde ebenfalls 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn zu erfolgen hat.

Die Meldung hat gemäß Art. 39, Abs. 13-quinquies, G.D. vom 30.9.2003, Nr. 269, nach einem von der Staatlichen Monopolverwaltung mit direktorialer Maßnahme vorgeschriebenen Vordruck zu erfolgen, welcher am 22.7.2004 zur Verfügung gestellt wurde. Bezüglich des Sprachgebrauchs bestimmt Art. 3 des D.P.R. 15.7.1988, Nr. 574: „Die in Art. 1 angeführten Organe, Ämter und Konzessionsunternehmen müssen ihre Organisationsstrukturen so einrichten oder anpassen, dass der Gebrauch der einen und der anderen Sprache möglich ist. Zu diesem Zweck müssen die Hilfsmittel und die Unterlagen in beiden Sprachen zur Verfügung gestellt werden, sofern es sich um solche handelt, die laut Gesetz, Verordnung oder Vertrag von den Organen, den Ämtern und den Konzessionsunternehmen nach Art. 1 geliefert oder bereitgestellt werden müssen.“

Wer ein Glückspiel organisiert, ohne es der zuständigen Behörde gemeldet zu haben, wird nach Art. 113-bis des kgl.G.D. vom 19.10.1938, Nr. 1933, mit einer Verwaltungs-geldstrafe von 1.032 bis 10.329 € bestraft.

tombola, pesca).

Di seguito, la predetta amministrazione rilascia il nulla osta alla manifestazione o lo rifiuta, qualora manchino i requisiti di legge per lo svolgimento della manifestazione. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato abbia emesso il provvedimento di assenso o di diniego, il nulla osta si intende per legge concesso.

Solo una volta trascorso il termine di 30 giorni, la medesima comunicazione potrà essere presentata al Comune ed alla Provincia. Per queste ultime vige tutt'ora l'obbligo di valutare, entro il termine di 30 giorni, i requisiti per lo svolgimento della manifestazione, sicché la comunicazione al Comune parimenti dovrà avvenire 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

La comunicazione è da effettuarsi a norma dell'art. 39, comma 13-quinquies, D.L. 30.9.2003, n. 269, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Detto modulo è stato messo a disposizione in data 22.7.2004. Circa l'uso della lingua nei rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini, recita l'art. 3 del D.P.R. 15.7.1988, n. 574: “Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1.”

È punito a norma dell'art. 113-bis regio decreto-legge, 19.10.1938, n. 1933, con la pena pecuniaria amministrativa da 1.032 € a 10.329 €, chi organizza la manifestazione di sorte locale senza previa comunicazione.

Wer trotz der Verweigerung der Unbedenklichkeitserklärung oder in Missachtung der von der Monopolverwaltung auferlegten Vorschriften ein Glücksspiel durchführt, unterliegt außer der Geldstrafe einer Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr.

Nicht meldepflichtig gemäß Art. 13, D.P.R. 430/01, sind die lokalen Glücksspiele, welche von politischen Parteien oder Bewegungen anlässlich von lokalen Veranstaltungen ausgetragen werden.

Ebenso nicht meldepflichtig ist die Tombola in privaten Kreisen (Hausgäste), wenn die Tombola allein zum Zwecke des Spielens gespielt wird.

Als einfache Veranstaltung im Sinne des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, und nicht als lokales Glücksspiel gelten Preiskarten, Preisregeln, Schachwettbewerbe etc., sofern diese nicht zu Gewinnabsichten des Veranstalters, sondern für gemeinnützige Zwecke bestimmt sind. Der Preisgewinn hängt hier nicht allein vom Zufall ab, sondern primär von der Fähigkeit des Spielers, weshalb obige Wettbewerbe nicht dem Glücksspiel zugeordnet werden.

Ankündigung

Die Spiele Tombola und Lotterie müssen durch Anschlag des Meldeformulars an der Gemeindetafel bekannt gegeben werden.

Ziehung

Der Veranstalter des Lotterie- und Tombola-spiels muss, noch bevor die Ziehung stattfindet, die Register sowie die nicht verkauften Lotteriescheine und Tombolakarten einsammeln. Er überprüft, ob die Serie und Nummerierung der Register jenen der Handelsrechnung entsprechen. Die nicht abgegebenen Scheine und Karten werden für Spielzwecke ungültig erklärt, was der Öffentlichkeit vor der Ziehung bekannt zu geben ist.

Aufsicht

È punito con l'arresto fino ad un anno, fatto salvo la sanzione amministrativa, chi organizza la manifestazione di sorte locale, stante il diniego del nulla osta o per inosservanza di prescrizioni impartite dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Non sono soggette a previa comunicazione ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 430/01, le manifestazioni di sorte locali organizzate da partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali.

Parimenti, non è soggetta a comunicazione la tombola effettuata in ambito familiare e privato, organizzata per fini prettamente ludici.

È considerata semplice manifestazione ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e non manifestazione di sorte locale, la gara di carte, di birilli, di scacchi ecc., sempre che il gioco non sia destinato a fini di lucro del promotore, ma a fini di utilità sociale. La vincita del premio non è solo aleatoria, ma è attribuita innanzitutto alla capacità personale del concorrente; pertanto, le gare sopra citate, non appartengono alla categoria del gioco d'azzardo.

Avviso

La lotteria e la tombola devono essere rese pubbliche mediante l'affissione del modulo di comunicazione all'albo del Comune.

Estrazione

Per le lotterie e per le tombole l'organizzatore provvede, prima dell'estrazione, a ritirare i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnate sono dichiarati agli effetti del gioco nulli; tale circostanza è comunicata al pubblico prima che si proceda all'estrazione.

Vigilanza

Die Ziehung muss unter Aufsicht der vom Bürgermeister beauftragten Person erfolgen. Es muss nicht unbedingt ein Beamter der Gemeinde sein.

Beim Glückstopf überprüft der Veranstalter die Anzahl der verkauften Lose und schließt die Veranstaltung in Anwesenheit des Beauftragten des Bürgermeisters, indem er ein Protokoll verfasst, wovon er eine Kopie dem Landeshauptmann übermittelt und eine dem Gemeindebeauftragten aushändigt.

Beim Tombolaspiel muss der Veranstalter innerhalb von 30 Tagen nach der Ziehung dem Gemeindebeauftragten die Überreichung der Preise an die Gewinner bestätigen.

Daraufhin verfügt der Beauftragte die sofortige Freigabe der Kautions. Die Gemeinde verfügt die Einbehaltung der Kautions, sollten die Preise nicht fristgerecht den Gewinnern übergeben worden sein.

Der Landeshauptmann verbietet die Veranstaltung, wenn entweder eine im Spielreglement vorgesehene Voraussetzung fehlt oder die Veranstaltung statutenwidrig ist.

Sanktionen

Außer den von Art. 718 – 723 StGB vorgesehenen Strafen sieht Art. 113-bis des kgl. G.D. vom 19. Oktober 1938, Nr. 1933, nachstehende Verwaltungsstrafen vor. Sie werden nach dem Verfahren gemäß Gesetz vom 24. November 1981, Nr. 689, von der Gemeinde verhängt und ihr zu Gunsten gehen die Einnahmen.

Tatbestände

1. Abhaltung eines verbotenen lokalen Glücksspiels: von 1.032 bis 10.329 Euro.
2. Verkauf und Verteilung auf Italienischem Staatsgebiet von ausländischen Lotteriescheinen (z.B. Deutsche Klassenlotterie) oder Preis-Anleihepapieren: von 1.032 bis 10.329 Euro.
3. Werbung für ein nicht genehmigtes, lokales Glücksspiel: von 309 bis 3.098 Euro.

L'extrazione è effettuata alla presenza della persona incaricata dal Sindaco che non dev'essere necessariamente un dipendente dell'ente pubblico.

Nel caso di pesca o banco di beneficenza il promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza dell'incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendone processo verbale, di cui invia copia al Presidente della Provincia ed altra copia consegna all'incaricato del Sindaco.

Per la tombola, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Comune la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

Dopodiché l'incaricato dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori entro il termine succitato.

Il Presidente della Provincia vieta la manifestazione in caso di difetto di condizioni previste dal regolamento o se sia contrasto con i fini statuari.

Sanzioni

Oltre alle sanzioni di cui agli artt. 718 – 723 codice penale, il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 113-bis prevede le sanzioni amministrative citate in seguito. Sono irrogate dal Comune secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi vanno a favore del Comune.

Fattispecie

1. Effettuazione di manifestazioni di sorte locali vietate: da 1.032 a 10.329 Euro.
2. Vendita e distribuzione in Italia di biglietti di lotterie aperte all'estero (p.es. „Deutsche Klassenlotterie“) o di titoli per prestiti stranieri a premio: da 1.032 a 10.329 Euro.
3. Pubblicità di manifestazioni di sorte locali non consentite: da 309 a 3.098 Euro. La sanzione è raddoppiata se la pubblicità è

Der Strafsatz ist verdoppelt, wenn die Werbung über die Medien erfolgt.

4. Teilnahme an einem nicht genehmigten, lokalen Glücksspiel: von 154 bis 929 Euro.

Steuern

Die **Gewinnspiele** sind den Vorschriften der direkten und indirekten Steuern unterworfen, zumal sie nur von Handelsunternehmen betrieben werden.

Die Mehrwertsteuer auf den Einkauf und die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen, die als Preise in Gewinnspielen eingesetzt werden, ist nicht absetzbar.

Anders ist die Gesetzeslage bei den **lokalen Glücksspielen**, die den gemeinnützigen Vereinigungen vorbehalten sind.

Als nicht gewinnorientierte Organisationen gelten Vereine, die nicht persönliche Gewinnabsichten verfolgen, sondern ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dienen.

Sowohl die Vereinigungen, die im Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen eingetragen sind, als auch die gemeinnützigen Einrichtungen (ONLUS) genießen die von Art. 8 des Gesetzes vom 11. August 1991, Nr. 266, vorgesehenen Steuerbegünstigungen. Sie sind befreit von der Stempel- und Registergebühr, Mehrwertsteuer, Steuer aus Schenkungs- und Erbschaftszuwendungen, Einkommenssteuer (IRPEG - ILOR), Ausgabe des Inkasso-Steuerbelegs (Art. 15, G. 460/97).

Außerdem sieht das Legislativdekret vom 4.12.1997, Nr. 460, Art. 2, Abs. 2, für obgenannte Vereinigungen folgende Befreiung vor:

„Die Tätigkeiten, vorgesehen von Art. 108, Abs. 2-bis, Bst. a) der vereinheitlichten Gesetze über die Ertragssteuer [Art. 143, neuer E.T.], genehmigt mit D.P.R. vom 22.12.1986, Nr. 917, sind, wie im Abs. 1 abgeändert, von allen anderen Steuern befreit; ausgenommen ist die Regelung zur Befreiung von der Mehrwertsteuer.“

effettuata tramite i mass media.

4. Partecipazione a manifestazioni di sorte locali non consentite: da 154 a 929 Euro.

Tributi

Le **manifestazioni a premio** sono soggette al regime tributario disciplinante le imposte dirette ed indirette, essendo esse praticate solo da imprese commerciali.

L'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio non è detraibile.

Diversa è la disciplina delle **manifestazioni di sorte locali** che sono riservate alle associazioni non lucrative di utilità sociale.

Quali organizzazioni non lucrative si considerano le associazioni che non perseguono fini di lucro personali, ma esclusivamente fini di utilità sociale.

Sia le associazioni volontarie iscritte al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, sia le associazioni di utilità sociale (ONLUS) godono, ai sensi dell'art. 8 della legge 11.8.1991, n. 266, delle seguenti agevolazioni fiscali: esenzione dall'imposta di bollo e di registro, dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta su donazioni ed attribuzioni di eredità, dalle imposte sui redditi (IRPEG - ILOR), dal rilascio dello scontrino fiscale sui corrispettivi (art. 15, L. 460/97).

Inoltre prevede il decreto legislativo del 4.12.1997, n. 460, art. 2, comma 2, per le organizzazioni sopraindicate il seguente esonero:

“Le attività indicate nell'art. 108, comma 2-bis, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi [art. 143 nuovo t.u.], approvato con D.P.R. del 22.12.1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

Art. 40 und 41 vom kgl.GD. vom 19.10.1938, Nr. 1933, hatten eine 10%ige Abgabe – Lotteriesteuer – auf den Gesamtbetrag aus den Einnahmen der verkauften Lose vorgesehen. Aufgrund der übereinstimmenden Bestimmungen von Art. 2, Abs. 2 des Lgs.D. vom 4.12.1997, Nr. 460, Art. 16, Bst. a) und f) des D.P.R. vom 26.10.2001, Nr. 430 und Art. 19 des G. vom 27.12.1997, Nr. 449, wonach Art. 40 und 41 abgeschafft wurden, ist die Lotteriesteuer von den obgenannten Vereinigungen nicht mehr geschuldet.

Art. 30 des D.P.R. vom 29.9.1973, Nr. 600, verlangt, mit Vorbehalt des Rückgriffsrechts, einen Einbehalt von 10% als Quellensteuer auf die Preise aus Lotterie, Tombola, Glückstopf oder Benefizbank, die von gemeinnützigen Vereinigungen veranstaltet werden.

Für diese Steuerpflicht fungiert der Veranstalter als Steuersubstitut, das heißt, er muss die Steuer mit dem Vordruck F24 – Kod. 1046 einzahlen und kann daraufhin diese vom Gewinner, der der eigentliche Steuerschuldner ist, zurückverlangen.

Weder die Gewinnspiele noch die lokalen Glücksspiele müssen an die Italienische Autorengesellschaft (S.I.A.E.) gemeldet werden.

Gli artt. 40 e 41 del regio decreto legge 19.10.1938, n. 1933, avevano previsto una imposta del 10% – tassa di lotteria – sull'importo complessivo del ricavato dai biglietti venduti. Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, art. 16, lett. a) e f) del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e art. 19 della L. 27.12.1997, n. 449, secondo cui gli artt. 40 e 41 sono stati abrogati, la tassa di lotteria non è più dovuta da parte delle associazioni sopra descritte.

Sono soggetti di cui all'art. 30 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, a facoltà di rivalsa, a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, stabilita nel 10%, i premi di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza.

Per questo onere tributario i promotori fungono in veste di sostituti di imposta. Ciò significa che essi sono tenuti al versamento con il modulo F24 cod. – 1046 dell'imposta dovuta, con facoltà di chiedere il rimborso dal vincitore, che è il vero debitore dell'imposta.

Né le manifestazioni a premio, né le manifestazioni di sorte locali devono essere denunciate alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)



WETTSPIELE

Die verschiedenen Wettspiele sind vom Gesetz verboten, beziehungsweise dürfen nur vom Staate selbst oder von dessen Konzessionären betrieben werden.

Art. 4 des Gesetzes vom 13.12.1989, Nr. 401 sieht für das verbotene Spiel mit Lotto, Wetten oder Prognosen von Wettbewerben folgende Strafen vor:

(1) Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren, wer widerrechtlich Spiele mit Lotto, Wetten oder Prognosen von Wettbewerben betreibt, die dem Staate oder anderen Konzessionären vorbehalten sind.

Derselben Strafe unterliegt, wer Wetten oder Prognosen von Sportwettkämpfen veranstaltet, die dem CONI oder UNIRE vorbehalten sind.

Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von mindestens 516 €, wer in unerlaubter Weise öffentliche Wetten auf Personen- oder Tierkämpfe sowie Wetten mit Geschicklichkeitsspielen veranstaltet.

Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von mindestens 516 €, wer im Staatsgebiet ohne Bewilligung seitens der Monopolverwaltung Scheine ausländischer Lotterien oder anderer ausländischer Glücksspiele verkauft oder wer sich am Spielgeschehen durch die Einsammlung von Spieleinsätzen beteiligt, die Gutschrift der Gewinne vornimmt, sowie diese Spiele fördert und hierfür Werbung mit beliebigen Kommunikationsmitteln betreibt.

(2) Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten und mit einer Geldbuße von 51 € bis zu 516 €, wer für die Teilnahme an Spielen oder Wetten wirbt, die

GIOCHI DI SCOMMESSA

I vari giochi di scommessa sono vietati dalla legge e possono essere organizzati solo dallo Stato o per mezzo dei suoi concessionari.

La **legge 13.12.1989, n. 401, art. 4**, prevede nel caso di esercizio abusivo dell'attività di gioco del lotto o di scommessa o di concorsi pronostici, le seguenti sanzioni.

(1) È punito con l'arresto da sei mesi a tre anni, chi esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

Alla stessa pena soggiace chi organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE.

È punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 516 € chi abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità.

È punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 516 €, chi vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché chi partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate, l'accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

(2) È punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 51 € a 516 €, chiunque dà pubblicità in qualsiasi modo all'esercizio delle attività gestite con le modalità di cui al

nach den Spielweisen laut Absatz 1 erfolgen, sofern es sich nicht um die Beteiligung an einer der im genannten Absatz vorgesehenen Straftaten handelt.

(3) Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit einer Geldbuße von 51 € bis zu 516 €, wer an Spielen oder Wetten teilnimmt, die nach den Spielweisen laut Absatz 1 erfolgen und sofern es sich nicht um die Beteiligung an einer der im genannten Absatz vorgesehenen Straftaten handelt.

(4) Die Strafen gemäß Absatz 1 und 2 gelten auch für Glücksspiele, welche mit einem gemäß Art. 110 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit verbotenen Spielgerät betrieben werden.

(4-bis) Den Strafen gemäß Artikel 4 unterliegt, wer in Italien ohne Konzession oder Lizenz gemäß Art. 88 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit irgendwelche Tätigkeit, auch mit Telekommunikation, ausübt, die zur Annahme oder Einsammlung von Wetten bestimmt ist oder nur allein die Annahme oder Einsammlung von Wetten fördert, gleichgültig, ob die Wetten im In- oder Ausland angenommen werden.

(4-ter) Den Strafen gemäß Artikel 4 unterliegt, wer Einsätze auf Spiele mit Lotto, Wetten oder Prognosen von Wettbewerben telefonisch oder telematisch einsammelt oder vormerkt, ohne für die Verwendung dieser Kommunikationsmittel die Bewilligung zu haben.


comma 1 e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo.

(3) È punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 51 € a 516 €, chi partecipa a concorsi, giochi o scommesse, gestiti con le modalità di cui al comma 1 e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo.

(4) Le stesse sanzioni di cui al comma 1 e 2 si applicano ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(4-bis) Le sanzioni di cui all'articolo 4 si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

(4-ter) Le sanzioni di cui all'articolo 4 si applicano a chi effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, se sprovvisto di autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.



SPIELGERÄTE

Art. 11 des L.G. vom 14.12.1988, Nr. 58, erlaubt, dass in Gasthäusern Spiele betrieben werden können, ohne dass hierfür eine Erlaubnis notwendig ist.

Eine Erlaubnis schreibt hingegen Art. 86, Abs. 3 des kgl.D. 18.6.1931, Nr. 773, vor, wenn automatische, halbautomatische und elektronische Spielgeräte oder Vorrichtungen gemäß Art. 110, Absatz 6 und 7 aufgestellt und betrieben werden.

Die Lizenz kann nur erteilt werden, wenn die Autonome Monopolverwaltung des Staates die Zulassungsbescheinigung für die betreffenden Geräte erlassen hat.

Gemäß Art. 19 des Gesetzes vom 7.8.1990, Nr. 241, ist die Erlaubnis ersetzt durch die Meldung des Tätigkeitsbeginns (M.T.B.).

Art. 9, Bst. d) des L.G. 13.5.1992, Nr. 13, verbietet das Aufstellen und den Betrieb von automatischen und halbautomatischen Spielgeräten mit Gewinn von Geld oder Sachen.

Diese Landesbestimmung steht nicht im Widerspruch zum obzitierten Art. 86, weil es sich bei den von Art. 110 vorgesehenen Spielgeräten um Unterhaltungsspiele handelt, welche im beschränkten Maße den Gewinn von Geld oder Sachpreisen vorsehen und von der Autonomen Monopolverwaltung des Staates zugelassen sind.

Zum Betreiben eines Spielsaales ist eine Bewilligung gemäß Art. 2, L.G. 13.5.1992, Nr. 13 vorgeschrieben.

Die Regelung der erlaubten Spiele ist in Art. 110 des E.T.G.Ö.S. enthalten, die sich aus folgenden Rechtsquellen ergeben hat:

Gesetz vom 27.12.2002, Nr. 289 (Art. 22),
Gesetzesdekret vom 30.9.2003, Nr. 269,
Gesetz vom 24.10.2003, Nr. 326,

APPARECCHI DA GIOCO

L'art. 11 della L.P. 14.12.1988, n. 58, consente che negli esercizi pubblici i giochi leciti possono essere tenuti e praticati senza licenza.

La licenza di cui all'art. 86, 3° comma del regio decreto 18.6.1931, n. 773, è richiesta invece per l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, previsti dall'art. 110, comma 6 e 7.

L'autorizzazione può essere concessa solamente previo rilascio del nulla osta per tali apparecchi da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

A norma dell'art. 19 della legge 7.8.1990, n. 241, la licenza è sostituita dalla denuncia d'inizio di attività (d.i.a.).

L'art. 9, lett. d) della L.P. 13.5.1992, n. 13, vieta l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura.

Tale norma non si pone in contrasto con il succitato art. 86, in quanto gli apparecchi da gioco previsti dall'art. 110 sono considerati giochi da trattenimento, i quali, entro determinati limiti, possono consentire, qualora siano omologati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la vincita di premi in denaro o in natura.

Per l'esercizio di una sala giochi è prescritta la licenza di cui all'art. 2, L.P. 13.5.1992, n. 13.

La disciplina dei giochi leciti è contenuta nell'art. 110 del T.U.L.P.S., derivante dalle seguenti fonti legislative:

legge 27.12.2002, n. 289 (art. 22),
decreto legge 30.9.2003, n. 269,
legge 24.10.2003, n. 326,

Gesetz vom 24.12.2003, Nr. 350 (Art. 4, Abs. 195).

Nachfolgend die geltende, teilweise gekürzte Fassung von Art. 110, kgl.D. 18.6.1931, Nr. 773.

Absatz 1

In Lokalen, wo Spiele betrieben werden oder Spielgeräte aufgestellt sind, muss die vom Polizeidirektor* (Landeshauptmann – Art. 20 des Autonomiestatuts) beglaubigte Tabelle der verbotenen Spiele ausgehängt werden.

Anstelle der Beglaubigung ist die Tabelle im Amtsblatt der Region vom 20.7.2004 veröffentlicht worden.

Der Landeshauptmann kann sowohl einzelne Spiele verbieten als auch Auflagen und besondere Verbote erlassen, die er im allgemeinen Interesse für zweckmäßig erachtet.

Absatz 2

Spiele, die eine Wette verbergen, sind verboten.

Absatz 3

Das Aufstellen von automatischen Spielgeräten gemäß Abs. 6 (Geldgewinnautomaten) ist in Betrieben erlaubt, welche eine Lizenz gemäß Art. 86 oder 88 des Einheitstextes besitzen.

Absatz 4

In öffentlichen oder in öffentlich zugänglichen Orten und in Vereinslokalen sind automatische, halbautomatische und elektronische Spielgeräte und Vorrichtungen verboten, die für das Glücksspiel bestimmt sind.

Als verbotene Spiele gelten auch die Computer, die über Internet an Spielkasinos angeschlossen sind und somit Spiele ermöglichen, die laut Spieltabelle verboten sind.

Absatz 5

Glücksspiele sind die automatischen, halbautomatischen und elektronischen Spielgeräte und Vorrichtungen, welche im Spiel

legge 24.12.2003, n. 350 (art. 4, comma 195).

Si riporta qui, di seguito, parzialmente sintetizzato, il testo vigente dell' art. 110, R.D. 18.6.1931, n. 773.

comma 1

In qualsiasi locale, ove sia praticato il gioco o siano installati apparecchi da gioco, dev'essere esposta la tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Questore* (Presidente della Provincia – art. 20 dello Statuto di Autonomia).

In luogo della vidimazione la tabella è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dd. 20.7.2004.

È data facoltà al Presidente della Provincia, nel pubblico interesse di vietare singoli giochi, nonché di imporre prescrizioni e divieti specifici.

comma 2

Sono vietati i giochi che hanno insita la scommessa.

comma 3

L'installabilità degli apparecchi automatici di cui al comma 6 (apparecchi con vincite in denaro) è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o 88 del testo unico.

comma 4

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco, destinati al gioco d'azzardo in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati.

Si considerano giochi proibiti anche i computer collegati via Internet con case da gioco, i quali in tal modo permettono l'esercizio di giochi inseriti nella tabella dei giochi proibiti.

comma 5

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, quelli che hanno

eine Wette verbergen oder den Gewinn eines Geld- oder Sachpreises rein zufällig machen oder höhere Gewinnprämien zulassen als in Absatz 6 vorgesehen.

Absatz 6

Zulässige Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspiele sind jene automatischen, halb-automatischen und elektronischen Spielgeräte und Vorrichtungen, welche durch Einwurf von Geldmünzen betrieben werden, im Spiel nicht der reine Zufall, sondern die Geschicklichkeit oder die Unterhaltung des Spielers vorwiegt und der Einsatz je Spiel nicht mehr als 50 Eurocent beträgt. Das einzelne Spiel darf nicht weniger als 7" und nicht mehr als 13" dauern. Geldgewinne sind zulässig, der Gewinn darf aber die Grenze von 50 Euro nicht überschreiten, welcher unmittelbar nach Spielende in Geldmünzen ausgeschüttet werden muss.

Die Gewinne, die das Gerät oder die Vorrichtung in einem Zyklus von 14.000 Spielen ausschüttet, ohne dass die Gewinne vorprogrammiert sind, dürfen nicht weniger als 75% der gespielten Einsätze ausmachen.

Die Spielgeräte dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch ansatzmäßig in dessen Grundregeln übereinstimmen.

Absatz 7

Zu den erlaubten Spielen zählen auch folgende Spielgeräte und Vorrichtungen:

e) die elektromechanischen Geräte ohne Bildschirm, wo der Spieler seine physischen, geistigen oder strategischen Fähigkeiten einsetzen kann, die Geräte ausschließlich durch Einwurf von Geldmünzen aktiviert werden, die zusammen den Wert eines Euro je Spiel nicht überschreiten dürfen. Unmittelbar nach Spielende können sie einen Sachpreis von geringem Handelswert auswerfen, der aber nicht mehr als den zwanzigfachen Betrag des Spieleinsatzes ausmachen darf. Der Sachpreis darf weder in Geld eingetauscht, noch in andere Waren

insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6.

comma 6

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.

Le vincite, computate dall'apparecchio o dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

comma 7

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

umgetauscht werden.

- f) die automatischen, halbautomatischen und elektronischen Unterhaltungs- oder Geschicklichkeitsspiele, die nur durch Einwurf von Geldmünzen aktiviert werden, der Spieleinsatz nicht mehr als 50 Eurocent beträgt, im Spiel nicht allein der reine Zufall ausschlaggebend ist, sondern die Geschicklichkeit oder die Unterhaltung des Spielers überwiegt. Unmittelbar nach jedem Spiel ist eine Spielverlängerung oder eine höchstens zehnfache Spielwiederholung zulässig.

Ab dem 1. Jänner 2003 durften die Spielgeräte laut Bst. b) nur mehr verwendet werden, wenn sie im Sinne von Art. 14-bis, D.P.R. 26.10.1972, Nr. 640, gemeldet waren und hierfür die Steuern bezahlt wurden.

Ab dem 1. Mai 2004 sind diese Spielgeräte nicht mehr zugelassen und mussten aus dem Verkehr gezogen werden, außer sie sind in eines der erlaubten Spiele umfunktioniert worden. Für die Umwandlung gelten die Bestimmungen gemäß Art. 38, Gesetz vom 23. Dezember 2000, Nr. 388 und der folgenden Änderungen (Art. 39, G.D. 30.9.2003, Nr. 269).

- g) die Spielgeräte, welche allein auf die physische, geistige oder strategische Fähigkeit des Spielers abgestimmt sind, keine Gewinne ausgeben, die Spieldauer sich nach der Geschicklichkeit des Spielers richtet und der Spieleinsatz mehr als 50 Eurocent betragen darf.

Absatz 7-bis

Die Spielgeräte gemäß Absatz 7 dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch ansatzmäßig in dessen Grundregeln übereinstimmen.

Gemäß der direktorialen Verordnung der Monopolverwaltung des Staates vom 27.10.2003, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger vom 3. November 2003, Nr. 255, ist die Anzahl der Spielgeräte gemäß Art. 110, Absatz 6, im Verhältnis zur Betriebsart

- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.

Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla lett. b) potevano essere utilizzati solo se erano denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, e se per essi erano state assolte le relative imposte.

Dal 1° maggio 2004, tali apparecchi non sono più ammessi e dovevano essere rimossi, a meno che non fossero stati convertiti in uno degli apparecchi per il gioco lecito. Per la conversione degli apparecchi si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche (art. 39, D.L. 30.9.2003, n. 269).

- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

comma 7-bis

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Per disposizione del decreto direttoriale 27.10.2003 dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, pubblicato nella Gazz. Uff. del 3 novembre 2003, n. 255, il numero degli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, è limitato in proporzione

und Betriebsgröße beschränkt:

Bar und ähnliche Betriebe

1 Spielgerät	/	15 m ²
2 Spielgeräte	/	30 m ²
3 Spielgeräte	/	100 m ²
4 Spielgeräte	/	150 m ²

Zulässige Anzahl: 4 Stück

Restaurant und ähnliche Betriebe

1 Spielgerät	/	30 m ²
2 Spielgeräte	/	60 m ²
3 Spielgeräte	/	200 m ²
4 Spielgeräte	/	300 m ²

Zulässige Anzahl: 4 Stück

Badeanstalt

1 Spielgerät	/	1.000 m ²
2 Spielgeräte	/	2.000 m ²
3 Spielgeräte	/	5.000 m ²
4 Spielgeräte	/	7.500 m ²

Zulässige Anzahl: 4 Stück

Gasthof und ähnliche Betriebe

1 Spielgerät	/	20 Zimmer
2 Spielgeräte	/	40 Zimmer
3 Spielgeräte	/	60 Zimmer
4 Spielgeräte	/	80 Zimmer
5 Spielgeräte	/	200 Zimmer
6 Spielgeräte	/	300 Zimmer

Zulässige Anzahl: 6 Stück

Spielsaal (Art. 2, L.G. 13/92)

1 Spielgerät	/	10 m ²
--------------	---	-------------------

Wettannahmeagentur

(Art. 88 E.T.G.Ö.S.)

1 Spielgerät	/	15 m ²
2 Spielgeräte	/	30 m ²
3 Spielgeräte	/	45 m ²
4 Spielgeräte	/	60 m ²
5 Spielgeräte	/	75 m ²
6 Spielgeräte	/	90 m ²
7 Spielgeräte	/	200 m ²
8 Spielgeräte	/	300 m ²

Zulässige Anzahl: 8 Stück

Wettannahmestelle

(Art. 88 E.T.G.Ö.S.)

1 Spielgerät	/	15 m ²
2 Spielgeräte	/	30 m ²

alla tipologia e volume dell'esercizio:

Bar ed esercizi assimilabili

1 apparecchio	/	15 m ²
2 apparecchi	/	30 m ²
3 apparecchi	/	100 m ²
4 apparecchi	/	150 m ²

Numero ammesso: 4 unità

Ristorante ed esercizi assimilabili

1 apparecchio	/	30 m ²
2 apparecchi	/	60 m ²
3 apparecchi	/	200 m ²
4 apparecchi	/	300 m ²

Numero ammesso: 4 unità

Stabilimento balneare

1 apparecchio	/	1.000 m ²
2 apparecchi	/	2.000 m ²
3 apparecchi	/	5.000 m ²
4 apparecchi	/	7.500 m ²

Numero ammesso: 4 unità

Albergo ed esercizi assimilabili

1 apparecchio	/	20 camere
2 apparecchi	/	40 camere
3 apparecchi	/	60 camere
4 apparecchi	/	80 camere
5 apparecchi	/	200 camere
6 apparecchi	/	300 camere

Numero ammesso: 6 unità

Sala giochi (art. 2, L.P. 13/92)

1 apparecchio	/	10 m ²
---------------	---	-------------------

Agenzia di raccolta delle scommesse

(art. 88 T.U.L.P.S.)

1 apparecchio	/	15 m ²
2 apparecchi	/	30 m ²
3 apparecchi	/	45 m ²
4 apparecchi	/	60 m ²
5 apparecchi	/	75 m ²
6 apparecchi	/	90 m ²
7 apparecchi	/	200 m ²
8 apparecchi	/	300 m ²

Numero ammesso: 8 unità

Esercizio di raccolta delle scommesse

(art. 88 T.U.L.P.S.)

1 apparecchio	/	15 m ²
2 apparecchi	/	30 m ²
3 apparecchi	/	100 m ²

3 Spielgeräte / 100 m²
4 Spielgeräte / 150 m²

Zulässige Anzahl: 4 Stück.

Das Aufstellen der Spielgeräte gemäß Art. 110, Absatz 6 des E.T.G.Ö.S. ist in Gaststätten verboten, die sich innerhalb von Krankenhäusern, Kurhäusern, Schulen und Kultstätten befinden oder innerhalb der dazugehörigen Räumlichkeiten.

Ebenso verboten ist das Aufstellen dieser Spielgeräte außerhalb der Räumlichkeiten und Areale obgenannter Anstalten.

Für Gaststätten, Badeanstalten, Gasthöfe, Wettannahmestellen und Vereinswirtschaften gilt, dass das Angebot der Spiele sich nicht auf die Spielgeräte gemäß Art. 110, Absatz 6 beschränken darf.

In Spielsälen darf die Anzahl der Spielgeräte gemäß Art. 110, Absatz 6 nicht höher sein als die Anzahl der anderen Spielgeräte gemäß Abs. 7.

In gastgewerblichen Betrieben, Badeanstalten, Wettannahmestellen und Vereinswirtschaften dürfen die Spielgeräte gemäß Absatz 6 nicht neben anderen Spielgeräten und Vorrichtungen aufgestellt werden.

Die Spielautomaten gemäß Absatz 6 dürfen in Gasthöfen und Spielsälen nur in eigens hierfür bestimmten Räumlichkeiten aufgestellt werden.

Absatz 8

Das Spielen mit den in Abs. 6 vorgesehenen Spielgeräten und Vorrichtungen ist Jugendlichen unter 18 Jahren verboten.

Absatz 9

Unbeschadet der vom Strafgesetzbuch für das verbotene Glücksspiel vorgesehenen Strafen wird mit einer Geldbuße von 4.000 bis 40.000 Euro bestraft, wer Geräte und Spielvorrichtungen gemäß Absatz 4 oder andere als jene gemäß Absatz 4 aufstellt oder deren Verwendung in öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Lokalen oder in Vereinslokalen zulässt, die nicht den

4 apparecchi / 150 m²
Numero ammesso: 4 unità.

Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., non devono essere installati negli esercizi pubblici, situati all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

Non è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività anzidette.

Negli esercizi pubblici, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi di raccolta delle scommesse e nei circoli privati l'offerta complessiva dei giochi non deve limitarsi agli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6.

Nelle sale giochi il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 non deve superare il numero degli altri apparecchi contemplati dal comma 7.

Negli esercizi pubblici, stabilimenti balneari, esercizi di raccolta delle scommesse, in circoli privati, gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

Negli alberghi e nelle sale giochi gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 devono essere collocati in aree specificamente destinate.

comma 8

L'utilizzo degli apparecchi e di congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni diciotto.

comma 9

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per l'esercizio del gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate

Eigenschaften und Vorschriften gemäß Absatz 6 und 7 entsprechen.

Die Geldbuße stellt infolge der Entkriminalisierung von Straftaten gemäß Art. 32, G. 24.11.1981, Nr. 689, eine Verwaltungsstrafe dar, da sie kraft Art. 1, G. 17.12.1986, Nr. 904, nicht mehr mit einer Freiheitsstrafe verbunden ist. ^①

Die Spielgeräte und Vorrichtungen müssen eingezogen und vernichtet werden.

Im Wiederholungsfalle ist die Strafe verdoppelt.

Mit einer Geldbuße von 500 bis 1.000 Euro wird bestraft, wer die Spielgeräte und Vorrichtungen gemäß Absatz 6 betreibt sowie deren Gebrauch trotz des Verbots gemäß Absatz 8 duldet.

Abgesehen von Art. 86 des E.T. der Gesetze über die öffentliche Sicherheit wird mit einer Geldstrafe von 1.000 bis 5.000 Euro bestraft, wer entweder Spielgeräte vertreibt, aufstellt oder deren Verwendung an öffentlichen Orten oder an öffentlich zugänglichen Orten oder in Club- und Vereinslokalen zulässt, ohne dass hierfür die von Art. 38 des Gesetzes vom 23.12.2000, Nr. 388, vorgeschriebene Zulassungsbescheinigung ausgestellt wurde. Außerdem kann die Einziehung der Geräte und Vorrichtungen angeordnet werden.

Im Falle einer Beschlagnahme der Geräte muss die Ermittlungsbehörde die Finanzverwaltung über die Beschlagnahme in Kenntnis setzen.

^①Anmerkung: Die Übertretungen von Bestimmungen ex Art. 110 wurden bis zum Inkrafttreten des G. 17.12.1986, Nr. 904, mit einer Geld- und Freiheitsstrafe geahndet. Im Zuge der Entkriminalisierung von Straftaten ist die von Art. 110 vorgesehene strafrechtliche Sanktion durch eine Verwaltungsstrafe ersetzt worden. Diese Umwandlung steht im Einklang mit: Art. 32 des G. 689/81, Art. 11 der Gesetzesbestimmungen im Allgemeinen, Art. 2 des StGB und wird

nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro.

L'ammenda costituisce per effetto della depenalizzazione di reati di cui all'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689, una sanzione amministrativa, non essendo più connessa a pena detentiva in virtù dell'art. 1, L. 17.12.1986, n. 904. ^①

È disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 86 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge 23.12.2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni.

In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

^①Annotazione: Le contravvenzioni alle disposizioni ex art. 110 erano perseguibili penalmente con l'ammenda e l'arresto sino all'entrata in vigore della L. 17.12.1986, n. 904. In ragione della depenalizzazione di reati, la sanzione penale prevista dall'art. 110 è stata sostituita da sanzione amministrativa. Questa commutazione è in sintonia con l'art. 32 L. 689/81, art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, art. 2 c.p., ed è stata confermata dalla

vom Höchstgericht in folgenden Urteilen bestätigt: *Sekt. I, Urt. 6256 vom 27.5.1994, Sekt. I, Urt. 3248 vom 28.10.1991, Sekt. VI, Urt. 929 vom 25.1.1990, Sekt. VI, Urt. 5450 vom 28.5.1985, Sekt. IV, Urt. 4488 vom 9.5.1985.*

Die mit dem Gesetz Nr. 689/81 vollzogene Strafrechtsreform hatte grundsätzlich festgelegt, dass Gesetzesübertretungen, die allein mit einer Geldbuße strafrechtlich verfolgt werden, nunmehr einer Verwaltungsstrafe unterliegen. Gegen ein Strafmandat ist im Sinne von Art. 22, G. 689/81, Widerspruch beim Zivilgericht zulässig.

So stellt die von Art. 110, Abs. 9, vorgesehene Geldbuße eine Verwaltungsstrafe dar und wird angewandt, wenn Vorschriften bezüglich der Verwendung und des Gebrauchs der Spielgeräte missachtet werden. Unbeschadet bleibt die strafrechtliche Verfolgung gemäß Art. 718 und folgende des StGB, wenn mit dem Spielgerät das Hazzardspiel betrieben wird. Unterschiedliche Sanktionen also für verschiedene Tatbestände.

Dieselbe Rechtslage trifft in der Lizenzgesetzgebung zu. Das G. 23.12.2000, Nr. 388, hat für den Vertrieb und die Inbetriebnahme von Spielautomaten die Lizenz vorgeschrieben, indem an Art. 86 des E.T.G.Ö.S. der Absatz 3 hinzugefügt wurde, der lautet: 'Es bedarf einer Lizenz für den Vertrieb und die Inbetriebnahme der von Art. 110 des E.T.G.Ö.S. vorgesehenen Spielgeräte.'

Das Gesetz vom 7.8.1990, Nr. 241, bestimmt in Art. 19, dass die Lizenz durch die Meldung des Tätigkeitsbeginns ersetzt ist. So ist die Vorschrift der Lizenz in die Vorschrift der Meldung des Tätigkeitsbeginns umgewandelt worden.

Absatz 10

Ist der Urheber einer der von Abs. 9 vorgesehenen Straftaten ein Gastwirt, wird die Betriebslizenz vom Bürgermeister für 1 bis zu 6 Monaten ausgesetzt, im Wieder-

Corte Suprema nelle seguenti sentenze: Sez. I, sent. n. 6256 del 27.5.1994, Sez. I, sent. n. 3248 del 28.10.1991, Sez. VI, sent. n. 929 del 25.1.1990, Sez. VI, sent. n. 5450 del 28.5.1985, Sez. IV, sent. n. 4488 del 9.5.1985.

La riforma del diritto penale, attuata con la L. 689/81, ha determinato che le contravvenzioni, che sono perseguibili penalmente con la sola pena dell'ammenda, sono soggette a pena amministrativa. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è ammesso ricorso in opposizione innanzi al Tribunale Civile a norma dell'art. 22, L. 689/81.

Pertanto, l'ammenda prevista dall'art. 110, comma 9, configura una sanzione amministrativa ed è irrogata se sono disattese prescrizioni circa la destinazione e l'uso degli apparecchi da gioco, fatto salvo l'azione penale di cui all'art. 718 e seguenti del codice penale, se l'apparecchio da gioco viene utilizzato per l'esercizio del gioco d'azzardo illecito. Sanzioni distinte, quindi, per fattispecie diverse.

Analoga situazione giuridica si riscontra nel regime autorizzatorio. La L. 23.12.2000, n. 388, infatti, prescrive la licenza per la distribuzione e la gestione di apparecchi da gioco, aggiungendo all'art. 86 T.U.L.P.S. il comma 3, che recita: 'La licenza è necessaria per la distribuzione e la gestione degli apparecchi da gioco previsti dall'art. 110 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.'

La legge 7.8.1990, n. 241, statuisce all'art. 19 che la licenza è sostituita dalla denuncia di inizio di attività. La previsione dell'obbligo di licenza si traduce, quindi, in prescrizione della denuncia di inizio di attività.

comma 10

Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi, se recidivo, è revocata dal

holungsfalle widerrufen.

Absatz 11

Wenn Bestimmungen von Art. 110 betreffend die Spielgeräte missachtet werden, kann der Polizeidirektor* die Lizenz bis zu 3 Monaten aussetzen, die von der Höchstdauer der 6 Monate abzuziehen sind.

* Aufgrund des D.P.R. 686/73 und D.P.R. 526/87 sind anstelle des Polizeidirektors die Landeshauptleute von Bozen und Trient zuständig. Diese Aussage wird bestätigt im Urteil Nr. 435/2004 des VwG. von Bozen.

So obliegt es dem Landeshauptmann, die von Art. 86, Abs. 3, E.T.G.Ö.S. vorgeschriebene Lizenz zu erteilen sowie alle damit verbundenen und nachfolgenden Maßnahmen zu treffen.

Die Übertragung von denselben Befugnissen an die Regionen mit Normalstatut ist in Art. 19, D.P.R. vom 24.7.1977, Nr. 616, vorgesehen.

Das Urteil Nr. 1486/2000 des Verwaltungsgerichts von Catanzaro lautet: "... es obliegt dem Bürgermeister und nicht dem Polizeidirektor, zeitweilig eine öffentliche Betriebslizenz von der Rechtswirksamkeit auszusetzen ...".

Steuern - Art. 14-bis des D.P.R. vom 26.10.1972, Nr. 640 und Art. 39 des G.D. vom 30.9.2003, Nr. 269

Für die Spielgeräte und Vorrichtungen, vorgesehen von Art. 110, Abs. 7, gelten zum Zwecke der Vergnügungssteuer für das Jahr 2004 und die folgenden Jahre nachstehende Steuergrundlagen:

- 1.800 Euro für die Spielgeräte gemäß Abs. 7, Bst. a),
- 1.800 Euro für die Spielgeräte gemäß Abs. 7, Bst. c).

Für die Spielgeräte und Vorrichtungen gemäß Art. 110, Abs. 6, E.T., welche an das Telenetz angeschlossen sind, wird ein einziger Steuersatz von 13,5% auf die

Sindaco.

comma 11

Se sono violate disposizioni concernenti gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, il Questore* può sospendere la licenza fino a tre mesi, da scontarsi dal periodo massimo di sei mesi.

* Ai sensi del D.P.R. 686/73 e D.P.R. 526/87 la competenza del Questore è attribuita ai Presidenti delle Province di Bolzano e Trento. Tale affermazione è confermata nella sentenza del T.A.R. nr. 435/2004.

Spetta, quindi, al Presidente della Provincia la concessione di licenza prevista dall'art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S. nonché l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Il trasferimento degli stessi poteri alle Regioni a Statuto ordinario è previsto dall'art. 19, D.P.R. di data 24.7.1977, n. 616.

La sentenza n. 1486/2000 del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro recita: "... è il Sindaco e non il Questore l'organo competente all'adozione della sospensione di una licenza di polizia per un pubblico esercizio ...".

Imposte - Art. 14-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 ed art. 39 del D.L. 30.9.2003, n. 269

Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è determinata, per l'anno 2004, e per ciascun'anno successivo, in:

- 1.800 euro per gli apparecchi di cui al comma 7, lett. a),
- 1.800 euro per gli apparecchi di cui al comma 7, lett. c).

Agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del

Summe der Spieleinsätze angewandt.

Für das Jahr 2004, bis zum Netzanschluss, sind in Form von Vorauszahlungen folgende Abgaben zu entrichten:

- a)** 4.200 Euro für Geräte, für welche ab dem 1. Jänner bis zum 31. Mai 2004 die Zulassungsbescheinigung der Monopolverwaltung des Staates verlangt ist. Die Einzahlung kann in zwei Raten erfolgen:
- 1.000 Euro bei Anfrage der vorgenannten Bescheinigung;
 - 3.200 Euro vor dem Anschluss an das Telenetz gemäß Art. 22, Abs. 1, G. vom 27.12.2002, Nr. 289;
- b)** 2.700 Euro für Geräte, für welche ab dem 1. Juni bis 31. Oktober 2004 die Zulassungsbescheinigung seitens der Monopolverwaltung vorgeschrieben ist. Die Einzahlung erfolgt in zwei Raten:
- 1.000 Euro bei Anfrage der vorgenannten Bescheinigung;
 - 1.700 Euro vor dem Anschluss an das Telenetz.

13,5% delle somme giocate.

Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto, il versamento di:

- a)** 4.200 euro per gli apparecchi, per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta da parte della Amministrazione dei Monopoli di Stato, da effettuarsi in due rate nella misura di:
- 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;
 - 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 27.12.2002, n. 289;
- b)** 2.700 euro per gli apparecchi, per i quali è dovuto dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, da effettuarsi in due rate nella misura di:
- 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta;
 - 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.

**Der Landeshauptmann – Il Presidente della Provincia
Luis Durnwalder**

25.8.2004

Anhang

Zusammenfassung

I GEWINNSPIELE

Preiswettbewerbe	Leistungswettbewerbe
Merkmale	
In Preiswettbewerben wird der Gewinner durch das Los oder die Geschicklichkeit oder durch andere Mechanismen ermittelt.	In Leistungswettbewerben wird mit einer Prämie ausgezeichnet, wer ein bestimmtes Kontingent an Waren oder Dienstleistungen kauft oder verkauft.
Veranstalter	
Handels-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen	Handels-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen
Voraussetzungen	
Spielreglement Kautions (Gesamtwert der Preise)	Spielreglement Kautions (20% des Gesamtwertes der Preise)
Aufsicht	
Notar oder beauftragte Person der Handelskammer	Notar oder beauftragte Person der Handelskammer
Preise	
Sachpreise oder Dienstleistungen. Verboten sind Geldpreise, Wertpapiere u.ä.	Sachpreise oder Dienstleistungen. Verboten sind Geldpreise, Wertpapiere u.ä.
Meldepflicht	
An das Ministerium für das Produktionsgewerbe	Keine Meldepflicht; es muss aber das Spielreglement am Geschäftssitz des Veranstalters hinterlegt werden.
Von der Meldepflicht ausgenommen sind: Wettbewerbe für die Erstellung von literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, Gewinnspiele bei den Radio- und Fernsehstationen, Gewinnspiele mit Preisnachlass, Gewinnspiele um Sachpreise von geringem Handelswert.	

II LOKALE GLÜCKSSPIELE

Lotterie	Tombola	Glückstopf
Einschränkungen		
Der Verkauf der Lotteriescheine darf den Gesamtbetrag von 51.645,69 Euro nicht überschreiten.	Die Preise dürfen den Gesamtbetrag von 12.911,42 Euro nicht überschreiten.	Der Verkauf der Lose darf den Gesamtbetrag von 51.645,69 Euro nicht überschreiten.
Meldepflicht		
Mon.Verw. - Gemeinde - Land	Mon.Verw. - Gemeinde - Land	Mon.Verw. - Gemeinde - Land

Appendice

Sintesi

I

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Concorsi a premio	Operazioni a premio
Caratteristiche	
Nei concorsi a premio l'attribuzione dei premi è fatta dipendere dalla sorte, dall'abilità o da altro congegno.	Nelle operazioni a premio sono designati vincitori coloro che sono in grado di commercializzare un determinato contingente di prodotti o di servizi.
Promotori	
Imprese produttrici e commerciali	Imprese produttrici e commerciali
Presupposti	
Regolamento del gioco Cauzione (valore complessivo dei premi)	Regolamento del gioco Cauzione (20% del valore complessivo dei premi)
Controllo	
Notaio od altra persona incaricata dalla Camera di Commercio	Notaio od altra persona incaricata dalla Camera di Commercio
Premi	
Beni e servizi. Sono vietati i premi in denaro, titoli di credito e simili.	Beni e servizi. Sono vietati i premi in denaro, titoli di credito e simili.
Obbligo di comunicazione	
Al Ministero delle Attività Produttive	Nessun obbligo di comunicazione. Al luogo della comunicazione dev'essere conservato presso la sede della ditta produttrice il regolamento.
Non sono soggetti all'obbligo della comunicazione: i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, le manifestazioni ove l'assegnazione dei premi avviene nella sede degli emittenti radiotelevisivi, le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo, le operazioni a premio costituiti da oggetti di minimo valore.	

II

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Lotteria	Tombola	Pesca o banco di beneficenza
Limitazioni		
I biglietti venduti non devono superare l'importo complessivo di 51.645,69 euro.	I premi non devono superare l'importo complessivo di 12.911,42 euro.	I biglietti venduti non devono superare l'importo complessivo di 51.645,69 euro.
Obbligo di comunicazione		
A.M.S. – Comune – Provincia	A.M.S. – Comune – Provincia	A.M.S. – Comune – Provincia

Lotterie	Tombola	Glückstopf
Dokumente		
Meldeformular Spielreglement	Meldeformular Spielreglement Kaution für den Gesamtwert der Preise	Meldeformular
Preise		
Sachpreise und Dienstleistungen Geldpreise sind verboten.	Geldpreise	Sachpreise und Dienstleistungen Geldpreise sind verboten.
Veröffentlichung		
Anschlag an Gemeindetafel	Anschlag an Gemeindetafel	Meldepflicht
Aufsicht		
Beauftragte/r des Bürgermeisters	Beauftragte/r des Bürgermeisters	Beauftragte/r des Bürgermeisters

III WETTSPIELE

Wettspiele sind allgemein verboten. Die Spiele: Lotto, Toto und ähnliche sind dem Staatsmonopol vorbehalten. Wer vom Staat die Konzession erhält, genannte Wettspiele zu betreiben, muss um die Lizenz gemäß Art. 88 des E.T. ansuchen.

IV SPIELGERÄTE

Art. 110, Absatz 6	Art. 110, Absatz 7, a)	Art. 110, Absatz 7, b)	Art. 110, Absatz 7, c)
Geldgewinnautomaten	elektromechanische Geräte ohne Bildschirm – Spiele mit Sachpreisen	automatische, halbautomatische oder elektronische Spielgeräte mit Spielwiederholung oder Spielverlängerung. Diese Spielgeräte sind seit dem 1.5.2004 verboten.	Spielgeräte und Vorrichtungen ohne Gewinn
Voraussetzungen			
Zulassungsbescheinigung seitens der Autonomen Monopolverwaltung des Staates.			
Meldepflicht			
Gemäß Art. 86 des E.T., Abs. 3, ist die Meldung für den Verleih und das Betreiben von automatischen, halbautomatischen und elektronischen Spielgeräten gemäß 110, Abs. 6 und 7 des E.T. vorgeschrieben. Die zulässige Anzahl der Spielgeräte wird gemäß der direktorialen Verordnung vom 27.10.2003 nach Art und Größe des Betriebes bestimmt.			

Lotteria	Tombola	Pesca o banco di beneficenza
Documenti		
Modulo di comunicazione Regolamento di gioco	Modulo di comunicazione Regolamento di gioco Cauzione in misura pari al valore dei premi	Modulo di comunicazione
Premi		
Beni mobili e servizi Sono vietati i premi in denaro	Premi in denaro	Beni mobili e servizi Sono vietati i premi in denaro
Pubblicazione		
Affissione all'albo del comune	Affissione all'albo del comune	Affissione all'albo del comune
Vigilanza		
Persona incaricata dal sindaco	Persona incaricata dal sindaco	Persona incaricata dal sindaco

III GIOCHI DI SCOMMESSA

I giochi di scommessa sono vietati. I giochi: lotto, toto e simili sono riservati al Monopolio dello Stato. Chi è in possesso della concessione per l'esercizio dei giochi di scommessa, deve munirsi della licenza di cui all'art. 88 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IV APPARECCHI DA GIOCO

Art. 110, comma 6	Art. 110, comma 7, a)	Art. 110, comma 7, b)	Art. 110, comma 7, c)
Apparecchi automatici con vincita in denaro	Apparecchi elettromeccanici, privi di monitor, con premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica	Apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici, con possibilità di ripetizione o prolungamento della partita. Tali apparecchi sono vietati dal 1.5.2004.	Apparecchi e congegni senza vincita
Presupposti			
Il nulla osta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.			
Obbligo di denuncia			
La denuncia di inizio di attività è prescritta dall'art. 86, comma 3, del T.U. per la distribuzione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici previsti dall'art. 110, comma 6 e 7. Il numero degli apparecchi è limitato in relazione alla tipologia ed al volume dell'esercizio a norma del decreto direttoriale 27.10.2003.			

Art. 110, Absatz 6	Art. 110, Absatz 7, a)	Art. 110, Absatz 7, b)	Art. 110, Absatz 7, c)
Dokumente			
Meldung, Kopie der Betriebserlaubnis, Zulassungsbescheinigung der Staatsmonopolverwaltung			
Spieleinsatz			
Der Spieleinsatz darf nicht mehr als 50 Euro-cent betragen.	Der Spieleinsatz darf nicht mehr als 1 Euro betragen.	Verboten seit dem 1.5.2004	Der Spieleinsatz darf auch mehr als 50 Euro-cent betragen.
Spieldauer			
Die Dauer des einzelnen Spieles darf nicht unter 7" und nicht über 13" liegen.	Die Dauer des Spieles ist unbegrenzt.	Verboten seit dem 1.5.2004	Die Spieldauer richtet sich nach der Geschicklichkeit des Spielers.
Spielpreise			
Der Geldgewinn darf 50 Euro nicht überschreiten. Das Gerät muss den Gewinn unmittelbar nach Spielende in Geldmünzen ausschütten.	Sachpreise, deren Handelswert nicht mehr als den 20-fachen Betrag des Spieleinsatzes ausmachen darf (20 Euro).	Verboten seit dem 1.5.2004	Spiele ohne Gewinn
Spielverbote			
Die Spielgeräte dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch ansatzmäßig in dessen Grundregeln übereinstimmen.	Der Sachpreis darf weder in Geld eingetauscht, noch in andere Waren umgetauscht werden.	Verboten seit dem 1.5.2004	Gewinne sind verboten.
Spieleinschränkungen			
Die Spielgeräte gemäß Art. 110, Abs. 6 und 7 des E.T. dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch ansatzmäßig in dessen Grundregeln übereinstimmen.			
Das Spielen mit Geldspielautomaten ist Jugendlichen unter 18 Jahren verboten.			
Sanktionen			
Geldstrafe und zeitweilige Betriebsschließung			

Art. 110, comma 6	Art. 110, comma 7, a)	Art. 110, comma 7, b)	Art. 110, comma 7, c)
Documenti necessari			
Denuncia d'inizio di attività, copia della licenza d'esercizio, nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.			
Costo della partita			
Il costo della singola partita non deve superare i 50 centesimi di euro.	Il costo della singola partita non deve superare 1 euro.	Vietati dal 1.5.2004	Il costo della singola partita può superare i 50 centesimi di euro.
Durata della partita			
La durata della singola partita non dev'essere inferiore a 7" e superiore a 13".	La durata della singola partita è illimitata.	Vietati dal 1.5.2004	La durata della partita dipende dall'abilità del giocatore.
Premi			
La vincita in denaro non deve superare i 50 euro e dev'essere erogata dalla macchina subito dopo la conclusione della partita.	Premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica di valore non superiore a 20 volte il costo della partita (20 euro).	Vietati dal 1.5.2004	Giochi senza premio
Divieti			
Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.	I premi non possono essere convertiti in denaro o scambiati con premi di diversa specie.	Vietati dal 1.5.2004	Sono vietate le vincite
Limitazioni di gioco			
Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U. non possono riprodurre il gioco del poker e nemmeno in parte le sue regole fondamentali.			
Il gioco con apparecchi distribuenti vincite in denaro è vietato ai minori di anni 18.			
Sanzioni			
Ammenda e sospensione dell'attività			

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 28. Juni 2004, Nr. 148/1.4****Verbotene Spiele**

DER LANDESHAUPTMANN

hat in Artikel 11 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in Artikel 9 des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in die Artikel 86 und 110 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit, genehmigt mit königlichem Dekret vom 18. Juni 1931, Nr. 773, sowie in Artikel 20 des Sonderstatuts für Trentino – Südtirol Einsicht genommen und erlässt folgendes

**Dekret:
Artikel 1
Verbotene Spiele**

(1) Verboten sind die Spiele, welche in der Tabelle der verbotenen Spiele angeführt sind, die als Beilage A Bestandteil dieses Dekretes bildet.

(2) Die von Artikel 110, Absatz 6 des königlichen Dekretes vom 18. Juni 1931, Nr. 773, vorgesehenen Spielgeräte, für welche die Autonome Monopolverwaltung des Staates die Zulassungsbescheinigung erlässt, dürfen aufgestellt werden in: Gaststätten, Spielsälen, Wettannahmestellen und Badeanstalten.

(3) Die Tabelle der verbotenen Spiele ist nur in jenen Lokalen gut sichtbar auszuhängen, wo Spiele betrieben werden.

**Artikel 2
Aufhebung**

(1) Das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. Februar 2003, Nr. 23/1.4, ist aufgehoben.

**Artikel 3
In-Kraft-Treten**

(1) Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 28 giugno 2004, n. 148/1.4****Giochi proibiti**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visto l'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, l'articolo 9 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, gli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'articolo 20 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, emana il seguente

**Decreto:
Articolo 1
Giochi vietati**

(1) Sono vietati i giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, la quale con l'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

(2) Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta, possono essere installati negli esercizi pubblici, nelle sale giochi, nei punti di raccolta di scommesse e negli stabilimenti balneari.

(3) La tabella dei giochi proibiti dev'essere esposta, in modo ben visibile, solo nei locali ove vengono praticati giochi.

**Artikel 2
Abrogazione**

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2003, n. 23/1.4., è abrogato.

**Articolo 3
Entrata in vigore**

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

Kraft. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DER LANDESHAUPTMANN – IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Durnwalder**

Verwaltungspolizei des Landes – Dok. 36

Polizia amministrativa della Provincia – doc. 36



TABELLE DER VERBOTENEN SPIELE

(Anhang A des D.L.H. 28. Juni 2004, Nr. 148/1.4
veröffentlicht am 20.7.2004 im Amtsblatt der Region)

Verboten sind:

- Glücksspiele im Allgemeinen,
- Wettspiele,
- Kartenspiele und Würfelspiele um Geld,
- Pokerspiel mit oder ohne Videogerät, die Spiele Black-Jack und Roulette,
- Automatische, halbautomatische und elektronische Spielgeräte und Vorrichtungen, welche im Spiel eine Wette verbergen oder den Gewinn eines Geld- oder Sachpreises rein zufällig machen. Zugelassen sind die Spielgeräte gemäß Art. 110 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit, für welche die Autonome Monopolverwaltung des Staates die Zulassungsbescheinigung erlässt;
- Automaten, die mit der Warenausgabe den Gewinn eines Geld- oder Sachpreises verbinden;
- Spielgeräte ohne Erkennungsschild über die Herkunft.

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

(Allegato A del D.P.P. 28 giugno 2004, n. 148/1.4
pubblicato in data 20.7.2004 sul B.U. della Regione)

Sono proibiti:

- i giochi d'azzardo in genere,
- i giochi di scommessa,
- il gioco alle carte ed ai dadi per denaro,
- il gioco del poker con o senza video, i giochi del black-jack e roulette,
- gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco che hanno insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un premio in denaro o in natura; sono ammessi gli apparecchi da gioco previsti dall'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta;
- gli apparecchi che congiungono la distribuzione di beni con vincite in denaro o in natura;
- gli apparecchi senza targhetta di identificazione sulla provenienza.

An den Herrn Bürgermeister
der Gemeinde

An den Herrn Landeshauptmann

Meldung der Veranstaltung eines lokalen Glücksspiels

Der Verein oder das Organisationskomitee

vertreten durch Herrn/Frau

wohnhaft in

gibt bekannt,

dass am in

folgendes Glücksspiel ausgetragen wird:

Glückstopf

Tombola

Lotterie

Anzahl der Lose

Anzahl der Karten

Anzahl der Scheine

Preis pro Los €

Preis pro Karte €

Preis pro Schein €

Gesamtbetrag €
der Lose

Gesamtwert €
der Preise

Gesamtwert €
der Preise

Für den Gesamtwert der Preise (nur beim Tombolaspiel !) wird eine **Sicherheitsleistung** erbracht mittels:

Versicherungspolizze

Bankbürgschaft

Bargeldhinterlegung

Die **Ziehung** beginnt am um Uhr

und endet am um Uhr.

Die Sachpreise sind zur **Besichtigung** ausgestellt in

vom bis zum, und zwar von bis Uhr.

Die Preise müssen entweder sofort nach der Ziehung oder innerhalb von Tag(en) abgeholt werden. Erfolgt dies nicht, gehören sie von Rechts wegen dem Veranstalter.

Der **Erlös** aus dem Glücksspiel ist für folgenden Zweck bestimmt:

Datum,

Der/Die Veranstalter/in

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Veranstaltung sind gegeben. Für die Kontrolle und Überwachung wird beauftragt

Herr/Frau geb. am

wohnhaft in

Datum,

Der Bürgermeister

Al Sindaco del Comune
di

Al Presidente della Provincia

Comunicazione della manifestazione di sorte locale

L'Associazione od altro Comitato organizzativo

rappresentato/a dal/la sig./ra

residente in

comunica

che in data in località

sarà eseguita la seguente manifestazione di sorte locale:

pesca

no. dei biglietti

prezzo p. biglietto €

importo totale €
dei biglietti

tombola

no. delle cartelle

prezzo p. cartella €

importo totale €
dei premi

lotteria

no. dei biglietti

prezzo p. biglietto €

importo totale €
dei premi

Per l'importo complessivo dei premi è stata prestata **cauzione** (solo per la tombola !) con:

polizza di assicurazione

fideiussione bancaria

deposito di denaro

L'**estrazione** inizia in data alle ore

e termina in data alle ore

I premi sono messi alla **pubblica vista** nel locale

dal al, dalle ore alle ore

I premi dovranno essere ritirati o immediatamente dopo l'estrazione o entro il termine di giorni

I premi non ritirati passeranno di diritto in proprietà del promotore.

Il **ricavato** della manifestazione di sorte locale è destinato al seguente impiego:

Data,

Il promotore/La promotrice

Sono confermati i requisiti di legge allo svolgimento della manifestazione. Per il controllo e vigilanza è incaricato/a

il/la sig./ra nato/a il

residente in

Data,

Il Sindaco



Polizia amministrativa della Provincia – doc. 39

An den Bürgermeister
der Gemeinde

An den Landeshauptmann

Protokoll über den Verlauf der Veranstaltung

Der/Die Veranstalter/in, Herr/Frau

erklärt,

dass das Glücksspiel **Tombola**
 Lotterie
 Glückstopf

gemäß der Meldung vom **regulär abgewickelt** wurde.

Anzahl der verkauften Lose	Scheine	Karten
Gesamteinnahme

..... Euro

Die Preise wurden den rechtmäßigen Gewinnern übergeben.

Es konnten weder Reklamationen von Seiten der Teilnehmer, noch Unregelmäßigkeiten in der Abwicklung der Veranstaltung festgestellt werden.

Eine Kopie dieses Protokolls wird dem Beauftragten des Bürgermeisters ausgehändigt, welcher für die Empfangsbestätigung hier mitunterzeichnet.

Datum

Der/Die Veranstalter/in

Der/Die Beauftragte des Bürgermeisters

.....

.....

Al Sindaco
del Comune di

Al Presidente della Provincia

Verbale sullo svolgimento della manifestazione

Il/La promotore/trice, sig./ra

dichiara

che la manifestazione di sorte locale **tombola**
 lotteria
 pesca/banco di beneficenza

si è **svolta regolarmente, conforme** alla comunicazione dd.

Biglietti venduti nella tombola **lotteria** **pesca**

Ricavato totale **€uro.**

I premi sono stati consegnati ai vincitori.

Non sono stati segnalati né reclami da parte dei partecipanti al gioco, né registrate irregolarità nello svolgimento della manifestazione.

Una copia del verbale è consegnata alla persona incaricata dal sindaco, la quale firma qui per ricevuta.

Data,

Il promotore/La promotrice

L'/La incaricato/a dal sindaco

.....

.....

An den Landeshauptmann
Amt für Verwaltungspolizei
Crispistr. 3 – 39100 BOZEN

Meldung von Spielgeräten

Der/Die Unterfertigte geb. am

in, wohnhaft in

St.-Nr., gesetzlicher/e Vertreter/in der Gesellschaft

..... St.-Nr.

gibt bekannt,

dass in den Lokalen des Gastbetriebes / Spielsaales

folgende automatische, halbautomatische und elektronische Geräte oder Vorrichtungen für Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspiele aufgestellt werden:

Type der Spielgeräte	Lieferfirma	Art. 110, Absatz	Anzahl

Es wird versichert, dass die Tabelle der verbotenen Spiele sichtbar im Betriebslokal ausgehängt wird und keines der verbotenen Spiele zugelassen wird.

Hochachtungsvoll

Der/Die Unterfertigte

Datum

Anlagen:

Kopie der Betriebserlaubnis

Unbedenklichkeitserklärung der Autonomen Monopolverwaltung des Staates

**Al Presidente della Provincia
Ufficio polizia amministrativa
via Crispi 3 – 39100 BOLZANO**

Denuncia di apparecchi da gioco

Il/La sottoscritto/a nato/a il

a, residente in

codice fiscale, legale rappresentante della società

..... cod. fisc.

comunica

che sono stati installati nei locali dell'esercizio pubblico / sala giochi

i seguenti apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità:

tipo degli apparecchi da gioco	ditta fornitrice	art. 110, comma	numero

Il/La dichiarante assicura di aver esposto, in modo visibile, la tabella dei giochi proibiti nel
locale d'esercizio e di non consentire i giochi proibiti.

Con osservanza

Il/La sottoscritto/a

Data

allegati:

copia della licenza d'esercizio

nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato



Abteilung 1
Präsidium
Verwaltungspolizei

Ripartizione 1
Presidenza
Polizia amministrativa

Prot.Nr. 1.4.

Ihr Z. / Vs. rif.

Bozen / Bolzano

ANFORDERUNG VON DOKUMENTEN

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung vom _____, laut welcher in den Räumen der Gaststätte/des Spielsaales „_____“ (Anzahl) _____ Geldspielautomaten zugehörig der Kategorie gemäß Art. 110, Abs. 6, des E.T.G.Ö.S. aufgestellt und in Betrieb genommen werden,

nach Einsichtnahme in die direktoriale Verordnung der Autonomen Monopolverwaltung des Staates vom 27.10.2003, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger vom 3.11.2003, laut welcher in den Gastbetrieben außer den Spielgeräten von Absatz 6 zumindest ein Spielgerät oder eine Vorrichtung, zugelassen von Art. 110, aufgestellt werden muss – bei Spielsälen darf die Anzahl der Spielgeräte von Absatz 6 nicht höher sein als die Anzahl der Spielgeräte anderer Spielart,

wird

der Geschäftsführer des eingangs genannten Betriebes **aufgefordert**,

innerhalb von 10 Tagen

das Spielgerät oder Vorrichtung, welches/e im Betrieb aufgestellt wurde, mitzuteilen.

Falls diese Frist erfolglos ablaufen sollte, müsste der Gebrauch der Spielgeräte zugehörig der Kategorie von Art. 110, Absatz 6, sofort verboten werden.

RICHIESTA DI DOCUMENTI

Vista la comunicazione di data _____, in cui si denuncia l'installazione e l'inizio di attività nei locali dell'esercizio pubblico/sala giochi “_____” di numero _____ apparecchi da gioco con vincita in denaro, appartenenti alla categoria di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.,

visto il decreto direttoriale 27.10.2003 della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, pubblicato nella G.U. del 3.11.2003, secondo cui negli esercizi pubblici, oltre agli apparecchi da gioco di cui al comma 6, dovrà essere installato almeno un apparecchio o congegno da gioco lecito a norma dell'art. 110; nelle sale giochi il numero degli apparecchi appartenenti al comma 6 non deve superare il numero degli apparecchi da gioco di diversa tipologia,

si invita

il gestore dell'esercizio generalizzato in premessa a comunicare,

entro il termine di giorni 10,

il tipo di apparecchio o congegno da gioco installato nell'esercizio pubblico.

Qualora il termine posto dovesse trascorrere inutilmente, sarà disposto immediatamente il divieto di utilizzo degli apparecchi appartenenti alla categoria dell'art. 110, comma 6.

Der Amtsdirektor – Il Direttore d'Ufficio



Prot.Nr. 1.4./73.09/ /04 BA/m

AZ/S

Der Amtsdirektor

Il Direttore d'Ufficio

nimmt Einsicht in **Art. 86, Abs. 3** des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit, genehmigt mit kgl.D. vom 18.6.1931, Nr. 773 und

visto l'**art. 86, comma 3**, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773,

bestätigt,

attesta

dass Herr/Frau

che il/la sig./ra

am **gemeldet hat,**
im Betrieb
gelegen in

in data **ha denunciato** di aver installato
nell'esercizio pubblico
sito in

(Anzahl) **Geldgewinnautomaten** aufgestellt zu haben, welche der Kategorie von **Art. 110, Absatz 6**, zugehören und für welche die Autonome Monopolverwaltung des Staates die Zulassungsbescheinigung erlassen hat.

(numero) **apparecchi da gioco con vincita in denaro**, appartenenti alla categoria di cui all'**art. 110, comma 6**, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta.

Überdies wird bestätigt, dass (Anzahl) **Spielgeräte** gemäß **Art. 110, Abs. 7**, gemeldet wurden.

Inoltre si attesta che sono stati denunciati (numero) **apparecchi da gioco** di cui all'**art. 110, comma 7**.

Demnach dürfen die gemeldeten Spielautomaten im Sinne von Art. 86, Abs. 3, E.T.G.Ö.S. betrieben werden.

Pertanto, gli apparecchi denunciati possono essere gestiti a norma dell'art. 86, comma 3, T.U.L.P.S.

Für nicht gemeldete Geräte oder bei Nichtbeachtung von Rechtsvorschriften gelten die auf der **Rückseite** aufgezeigten **Sanktionen**.

Per mancata denuncia di apparecchi ovvero per inosservanza di prescrizioni vigenti in materia, si applicano le **sanzioni retroestese**.

Bozen-Bolzano,

Der Amtsdirektor – Il Direttore d'Ufficio

z.K.:

p.c.:

Polizeidirektion von Bozen
Finanzwache von Bozen
Carabinieristation von

Questura di Bolzano
Guardia di Finanza di Bolzano
Stazione Carabinieri di

Verzeichnis der Sanktionen

Elenco delle sanzioni

Nr. no.	Tatbestand	Übertretung contravvenzione	Strafen sanzioni	fattispecie
1	Unbefugte Vertretung	T.U. Art. 8	T.U. Art. 17-bis, II T.U. Art. 17-ter, III * 516 – 3.098 €	Rappresentanza non autorizzata
2	Missachtung von Amtsvorschriften	T.U. Art. 9	T.U. Art. 17-bis, II T.U. Art. 17-ter, III * 516 – 3.098 €	Inosservanza di prescrizioni imposte dall'autorità
3	Widerrechtliche Führung von Spielsälen	Art. 2, L.G./L.P. 13/92	Art. 12, L.G./L.P. 13/92 129 – 1.265 € *	Gestione abusiva di sale giochi
4	Betreiben oder Verleih von Spielautomaten ohne Lizenz	T.U. Art. 86, III	T.U. Art. 17-bis, I T.U. Art. 17-ter, III * 516 – 3.098 €	Gestione o distribuzione di apparecchi da gioco senza licenza
5	Nichtaushängen der Tabelle der verbotenen Spiele	T.U. Art. 110, I	T.U. Art. 17, I arresto fino a 3 mesi o ammenda fino 206 € Haftstrafe bis zu 3 Monaten oder Geldbuße bis 206 €	Mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti
6	Aufstellen oder Verwendung von Geräten – auch von Computer, die über Internet an Spielkasinos angeschlossen sind –, die für das Glücksspiel bestimmt sind - Art. 110, IV, E.T.	T.U. Art. 110, IV	T.U. Art. 110, IX * 4.000 – 40.000 € + confisca – Einziehung	Installazione od uso di apparecchi – anche di computer che sono collegati via Internet con case da gioco –, destinati al gioco d'azzardo - art. 110, IV, T.U.
7	Aufstellen oder Verwendung von Spielgeräten, welche nicht den von Art. 110, VI/VII, E.T. vorgesehenen Eigenschaften und Vorschriften entsprechen.	T.U. Art. 110, VI/VII	T.U. Art. 110, IX * 4.000 – 40.000 € + confisca – Einziehung	Installazione od uso di apparecchi da gioco non rispondenti ai requisiti e prescrizioni previste dall'art. 110, VI/VII, T.U.
8	Dulden von Spielen mit Geräten laut Art. 110, VI, E.T., welche Jugendlichen unter 18 Jahren verboten sind.	T.U. Art. 110, VIII	T.U. Art. 110, IX * 500 – 1.000 €	Consentire l'uso di apparecchi di cui all'art. 110, VI, T.U. vietati ai minori di anni 18
9	Verleih, Aufstellen oder Verwendung von Spielgeräten ohne Bewilligung der Monopolverwaltung	Art. 38, L. 388/00	T.U. Art. 110, IX * 1.000 – 5.000 €	Distribuzione, installazione od uso di apparecchi da gioco in difetto del nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato
10	Betreiben eines Glücksspiels	Art. 718 c.p. / StGB	arresto 3-12 mesi + ammenda non < a 206 € / H.Str. 3-12 M + Geldbuße nicht < als 206 €	Esercizio del gioco d'azzardo
11	Teilnahme am Glücksspiel	Art. 720 c.p. / StGB	arresto fino 6 mesi o ammenda fino 516 € / Haftstrafe bis zu 6 M. oder Geldbuße bis 516 €	Partecipazione al gioco d'azzardo
12	Dulden von amtlich verbotenen Spielen	Art. 723 c.p. / StGB	ammenda. da 5 € a 103 € Geldbuße von 5 € bis 103 €	Tolleranza dell'esercizio di giochi vietati dall'autorità
13	Missachtung der Verordnung der Tätigkeitseinstellung	T.U. Art. 17-ter, III Art. 650 c.p. / StGB	T.U. Art. 17-ter, V Art. 650 c.p. / StGB arresto fino 3 mesi o ammenda fino 206 € / Haftstrafe bis zu 3 Monaten o. Geldbuße bis 206 €	Inosservanza dell'ordine di sospensione dell'attività
14	Wiederaufnahme einer amtlich verbotenen Tätigkeit, ohne sich vorher an die Vorschriften angepasst zu haben	T.U. Art. 17-ter, III Art. 650 c.p. / StGB	T.U. Art. 17-ter, V Art. 650 c.p. / StGB arresto fino 3 mesi o ammenda fino 206 € Haftstrafe bis zu 3 Monaten oder Geldbuße bis 206 €	Ripresa dell'attività vietata dall'autorità, senza uniformatosi prima alle prescrizioni imposte

* pena accessoria: sospensione dell'attività – Zusatzstrafe: Tätigkeitseinstellung

206. LOTTO E LOTTERIE

A) Disposizioni generali

D.P.R. 26-10-2001 n. 430

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289.

D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ⁽¹⁾.

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 ^(1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 aprile 2002, n. 32/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 44/E;*

- *Ministero delle attività produttive: Circ. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonché dei concorsi e delle operazioni a premio;

Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;

Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato;

Visto l'articolo 8 della *legge 26 marzo 1990, n. 62*, recante la disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale, nonché delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 19, comma 4, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto l'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Manifestazioni a premio

1. Ambito applicativo.

1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.

2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.

3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.

4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.

5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. È vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promosso.

6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.

2. Concorsi a premio.

1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.

3. Operazioni a premio.

1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promosso, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;

b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promossi, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta

sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

4. Premi.

1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.

2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresì, offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.

3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.

5. Soggetti promotori delle manifestazioni a premio.

1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 17 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.

4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilità solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.

6. Esclusioni.

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza ⁽²⁾;

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

(2) Lettera così modificata dal comma 9 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112.

7. Cauzione.

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:

a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;

b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promosso.

2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.

3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione è prestata mediante

deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.

4. Il Ministero delle attività produttive dispone l'incameramento della cauzione qualora:

a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;

b) in caso di operazioni, accertati, d'ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.

8. Manifestazioni vietate.

1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;

c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;

d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;

e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.

2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.

9. Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio.

1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestando che la detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso.
3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*.
4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, è trasmesso allo stesso Ministero.

10. Adempimenti dei promotori.

1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo. È vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive.
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.
4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti.
5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*.

11. Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario.

1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.
2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non è accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonché, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.
3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.

12. Controllo delle manifestazioni a premio.

1. Il Ministero delle attività produttive esercita l'attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attività è svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973*, e modificato dalla *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attività produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

TITOLO II

Manifestazioni di sorte locali

13. Ambito applicativo.

1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
 - a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli

articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla *legge 2 gennaio 1997, n. 2*, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

14. Adempimenti dei promotori e controlli.

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole:

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a) delle condizioni previste dal presente regolamento;

b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla *legge 2 gennaio 1997, n. 2*.

5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973*, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni

redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

15. Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.

2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attività produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unità di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, ed all'articolo 20, comma 2, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, il Ministero delle attività produttive può concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.

16. Abrogazioni.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*:

a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973*, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla *legge 15 luglio 1950, n. 585*; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del *decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 1989, n. 384*;

c) l'articolo 15 della *legge 2 agosto 1982, n. 528*;

d) l'articolo 8 della *legge 26 marzo 1990, n. 62*;

e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con *regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077*;

f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.

2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.

17. Regime transitorio.

1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle operazioni a premio, nonché alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione è presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

18. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo 15, entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

R.D. 18-6-1931 n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Publicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

Capo II - Degli esercizi pubblici ⁽⁶⁴⁾

Art. 86 Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi ⁽⁶⁵⁾, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche ⁽⁶⁶⁾, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni ⁽⁶⁷⁾, ovvero locali di stallaggio e simili ^(67/a).

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci ⁽⁶⁸⁾.

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati ^(68/a).

(64) Vedi, anche, gli artt. 152-196, *R.D. 6 maggio 1940, n. 635*, riportato al n. A/II, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcoliche art. 686 c.p. del 1930.

(65) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, contenente il testo unico delle leggi sanitarie, riportato alla voce Sanità pubblica; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi *R.D. 24 maggio 1925, n. 1102*, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, *L. 21 marzo 1958, n. 326* e *D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869* e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, *R.D. 16 giugno 1938, n. 1298*, riportati rispettivamente alla voce Alberghi, pensioni, locande e complessi ricettivi complementari.

(66) Vedi l'art. 63, *D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504*, riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(67) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, contenente il testo unico delle leggi sanitarie, riportato alla voce Sanità pubblica.

(67/a) Comma così modificato dall'art. 4, *D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480*.

(68) Vedi, anche, il *D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78* e l'art. 1, *L. 8 luglio 1949, n. 478*, riportati, rispettivamente, ai nn. A/III ed A/V, nonché gli artt. 3, 9 e 10, *D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918*, riportato alla voce Turismo, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L'articolo unico, *D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184* (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:

«*Articolo unico.* Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il *D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235*.

(68/a) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, *L. 23 dicembre 2000, n. 388*. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della stessa legge.

<<<<<<>>>>>>

Art. 88 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione ⁽⁶⁹⁾.

(69) Articolo prima modificato dall'art. 9, *L. 13 dicembre 1989, n. 401* e poi così sostituito dall'art. 37, comma 4, *L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

<<<<<<>>>>>>

Art. 110 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera *b*), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali ^(84/a).

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 ^(84/b), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni ^(84/c);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro ^(84/d).

7-*bis*. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 ^(84/e).

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria ^(84/f).

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria ⁽⁸⁵⁾.

(84/a) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 39, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 13 dello stesso articolo 39, il *D.Dirett. 10 aprile 2003*, il *D.Dirett. 27 ottobre 2003* e il *D.Dirett. 4 dicembre 2003*. Con Provv. 1° luglio 2004 (*Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158*) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(84/b) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(84/c) La presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il *D.Dirett. 27 ottobre 2003* e il *D.Dirett. 20 gennaio 2004*.

(84/d) Vedi, anche, il *D.Dirett. 11 marzo 2003*.

(84/e) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(84/f) Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il *D.Dirett. 21 maggio 2003*.

(85) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, *L. 6 ottobre 1995, n. 425* e dall'art. 37, comma 3, *L. 23 dicembre 2000, n. 388* e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata *legge n. 388 del 2000* e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta *legge n. 289 del 2002*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, *D.L. 30 dicembre 1997, n. 457*, riportato alla voce Marina mercantile.
